

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70. - 00100- ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI.10. - 00100- ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 57. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 16 luglio 1992.

**Regione Abruzzo - Ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica - Ritenuta vigenza della legge 15 febbraio 1953, n. 71, che sancisce la facoltà di ricostituire in comune le frazioni declassate nel periodo fascista indipendentemente dal numero degli abitanti - Contestata abrogazione di tale legge - Lamentata istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in deroga a quanto stabilito con legge 8 giugno 1990, n. 142 - Denunciata lesione di principio di generale applicazione stabilito con legge statale, nonché dei limiti costituzionali in materia di legislazione concorrente.**

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992).

(Cost., art. 117, in relaz. artt. 1, primo comma, e 11, secondo periodo, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Pag. 9

n. 388. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 20 maggio 1992.

**Titoli di credito - Assegni bancari protestati - Mancata previsione per il traente di ottenere la cancellazione del proprio nome del bollettino dei protesti così come stabilito per il debitore cambiario cui è assicurato tale diritto - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiesta di riesame della questione, già dichiarata infondata, alla stregua della nuova disciplina introdotta per gli assegni bancari dalla legge n. 386/1990, prevedente la improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento, entro un certo termine, dell'assegno.**

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3; legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24; legge 15 dicembre 1990, n. 386) . . . . . »

10

n. 389. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 28 maggio 1992.

**Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, legge 18 aprile 1962, n. 230, (in virtù del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza.**

(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . »

12

n. 390. Ordinanza della pretura circondariale di Paola, sezione distaccata di Belvedere Marittima, del 3 aprile 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52) . . . . . »

13

N. 391. Ordinanza del tribunale di Genova del 3 marzo 1992.

**Successione ereditaria - Successioni apertesi anteriormente alla entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare l'eredità, avesse discendenti legittimi - Esclusione del diritto di succedere per rappresentazione - Violazione del principio costituzionale che assicura ai figli naturali ogni tutela giuridica e sociale - Irragionevolezza.**

(C.C., art. 467; legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 171).

(Cost., artt. 3 e 30) . . . . . Pag. 14

N. 392. Ordinanza del tribunale di Termini Imerese del 4 maggio 1992.

**Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27) . . . . . » 17

N. 393. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 giugno 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista testimoniale da parte del p.m. - Impossibilità di assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice in mancanza della preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive della legge delega - Irragionevolezza - Lesione dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale, del buon esercizio della funzione giurisdizionale e di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari.**

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 102, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 73) . . . . . » 19

N. 394. Ordinanza del pretore di Taranto del 9 maggio 1992.

**Processo penale - Lesioni personali colpose gravissime per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive - Prevista esclusione - Lamentata applicabilità per l'ipotesi più grave di omicidio colposo commesso in violazione delle succitate norme, a seguito del mutamento di competenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice - Sopravvenuta irragionevole disparità di trattamento - Limitazione del diritto di difesa - Lesione dei criteri direttivi della legge delega in materia di coordinamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 60 e 234).

(Cost., artt. 3 e 24, in relazione alla legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 54; Cost., art. 3, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2 e 6; c.p.p. 1988, art. 7; legge 24 novembre 1981, n. 689, comb. disp. artt. 54 e 60; Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6; legge 24 novembre 1981, n. 689, comb. disp. artt. 54 e 60). . . . . » 21

N. 395. Ordinanza del pretore di Milano del 25 febbraio 1992.

Processo penale - Furto aggravato con violenza sulle cose - Prevista obbligatorietà dell'arresto in casi, come quello di specie, di danno di lievissima entità e di reato di nessun allarme sociale - Lamentato egual trattamento tra fattispecie di gravità diverse - Violazione dei principi della legge delega.

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 32)

Pag. 24

N. 396. Ordinanza del pretore di Milano del 21 marzo 1992.

Processo penale - Furto aggravato con violenza sulle cose - Prevista obbligatorietà dell'arresto in casi, come quello di specie, di danno di lievissima entità e di reato di nessun allarme sociale - Lamentato egual trattamento tra fattispecie di gravità diverse - Violazione dei principi della legge delega.

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 32)

» 26

N. 397. Ordinanza della pretura circondariale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, del 7 aprile 1992.

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni del p.m. - Ammissibilità di nuove prove per l'imputato solo a norma dell'art. 507 del codice di procedura penale (assoluta necessità) - Limitazione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità fra le parti.

(C.P.P. 1988, art. 519 cpv.).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 28

N. 398. Ordinanza della pretura di Venezia, sezione distaccata di Dolo, del 19 dicembre 1991.

Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria con conseguente estinzione del reato - Operatività di tale beneficio solo nei centri storici dei comuni di Chioggia e Venezia - Esclusione di quei soggetti (nel caso di specie: presidio ospedaliero di Dolo) che, pur non rientrando nei territori dei suddetti centri storici, immettono gli scarichi nella laguna - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, quarto comma; D.-L. 5 febbraio 1990, n. 16, art. 10, convertito in legge 5 aprile 1990, n. 71).

(Cost., art. 3)

» 29

N. 399. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino del 12 maggio 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.

(C.P.P. 1988, artt. 554, secondo comma, e 409).

(Cost., artt. 3 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 103)

» 31

- n. 400. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino del 12 maggio 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.

(C.P.P. 1988, artt. 554, secondo comma, e 409).

(Cost., artt. 3 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 103) . . . . . Pcg. 32

- n. 401. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Gorizia del 20 maggio 1992.

Tributi in genere - Esenzione, per le aziende ed istituti di credito, dall'I.R.PE.G., per metà del loro ammontare, degli interessi derivanti da mutui concessi a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza ed istruzione - Non rinunciabilità di dette agevolazioni - Irrazionalità ed incidenza sul principio di capacità contributiva (in quanto l'applicazione delle suddette agevolazioni finisce con il risolversi in un aggravio per il contribuente ai fini della determinazione dell'imponibile I.LO.R.).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 21).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 38

- n. 402. Ordinanza del pretore di Forlì del 18 giugno 1992.

Lavoro - Contratto di formazione e lavoro - Previsione di una durata massima fissata in ventiquattro mesi - Sopravvenuta chiamata del lavoratore al servizio di leva - Mancata previsione, nel caso, della proroga automatica del termine apposto al contratto di lavoro con conseguente possibilità di superare il termine massimo di durata - Ingiustificata discriminazione dato il carattere cogente delle sopravvenute cause sospensive - Lamentata violazione del principio costituzionale secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, primo e quinto comma, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1984, n. 863; D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 52) . . . . . » 39

- n. 403. Ordinanza del tribunale di Genova del 16 aprile 1992.

Trasporto - Trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo della tariffa a forcella - Limitazione del risarcimento, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna della merce al vettore, a lire dodicimila per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato - Mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale, attesa la diversa disciplina prevista per il trasporto aereo e l'evoluzione giurisprudenziale circa il trasporto merci su strada (sentenza n. 420/1991).

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 41

n. 404. Ordinanza del pretore di Lecce del 18 maggio 1992.

**Trasporto - Trasporto merci per ferrovia - Azione giudiziaria contro l'Ente ferrovie dello Stato - Condizione - Preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa e decorso di 90 giorni dalla presentazione dello stesso - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 15/1991) di norma di analogo contenuto in materia postale, di banco posta e delle telecomunicazioni - Incidenza sul diritto di difesa, nonché sul principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. lesivi di diritti o di interessi legittimi.**

(D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) ..... Pag. 43

n. 405. Ordinanza del tribunale di Avellino del 9 giugno 1992.

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Termine di prescrizione triennale per il risarcimento del danno da infortunio, decorrente dalla data dell'infortunio - Mancata previsione della decorrenza del termine dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che conclude il procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere civilmente) per il fatto-infortunio - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per il risarcimento del danno dall'art. 2947, terzo comma, del codice civile - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di infortunio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1971, 31/1977 (recte: 33/1977) e 206/1988.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 45

n. 406. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 6 maggio 1992.

**Ordinamento penitenziario - Reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui si dispone, per la irregolare condotta osservata dal condannato, il recupero a detenzione del periodo trascorso in permesso premio - Decisione - Procedimento - Prevista applicabilità delle disposizioni processuali dell'ordinamento penitenziario anziché delle norme del nuovo codice di procedura penale (artt. 666 e 678), prevedenti, ma solo per altre ipotesi, la necessaria partecipazione delle parti e dei difensori - Lamentata violazione dei diritti di libertà e di difesa, con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Prospettato contrasto con i principi contenuti nella direttiva della legge di delega per il nuovo codice di procedura penale, sulle garanzie di giurisdizionalità nella fase di esecuzione.**

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, secondo comma; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma aggiunto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633, art. 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis terzo e quarto comma, modificato dalla legge 20 luglio 1977, n. 450, art. 2).

(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 96) ..... » 47



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 57

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 luglio 1992  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Regione Abruzzo - Ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica - Ritenuta vigenza della legge 15 febbraio 1953, n. 71, che sancisce la facoltà di ricostituire in comune le frazioni declassate nel periodo fascista indipendentemente dal numero degli abitanti - Contestata abrogazione di tale legge - Lamentata istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in deroga a quanto stabilito con legge 8 giugno 1990, n. 142 - Denunciata lesione di principio di generale applicazione stabilito con legge statale, nonché dei limiti costituzionali in materia di legislazione concorrente.**

**(Legge regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992).**

**(Cost., art. 117, in relaz. artt. 1, primo comma, e 11, secondo periodo, legge 8 giugno 1990, n. 142).**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 18 giugno 1992, comunicata al commissario del Governo il 23 giugno 1992, ed intitolata «ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica».

Con telegramma 3 aprile 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 5 marzo 1992 poi riapprovata, peraltro con modifica all'art. 4.

La delibera legislativa prevede la ricostituzione dei comuni di Arischia e di Paganica, attualmente frazioni del comune de L'Aquila. Entrambi gli ipotizzati nuovi comuni avrebbero popolazione parecchio inferiore a 10.000 abitanti: la delibera predetta contrasta perciò con «limiti» posti dall'art. 117 della Costituzione (ove è elencata, tra le altre, la materia circoscrizioni comunali) integrato dagli artt. 1, primo comma, ed 11, primo comma, secondo periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali (in vigore dal 13 giugno 1990). In precedenza, il citato art. 117 della Costituzione era integrato dall'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977, comma che disponeva «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Per superare il menzionato limite dei 10.000 abitanti la delibera legislativa nell'art. 1 invoca la legge 15 febbraio 1953, n. 71, adducendo trattarsi di «ricostituzione» di comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922. Senonché, tale legge del 1953 è stata dapprima modificata (con soppressione dell'inciso «ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti») dal citato art. 16, terzo comma, e poi abrogata dalle menzionate disposizioni, alle quali occorre aggiungere l'art. 64, secondo comma, della legge n. 142/1990. In particolare, il principio secondo cui — anche per considerazioni d'ordine finanziario — «non possono essere istituiti nuovi (rispetto alla situazione al 13 giugno 1990) comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti», rafforzato dal successivo «o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite», è posto come principio fondamentale e di generale applicazione, che non tollera la sopravvivenza di disposizioni particolari in deroga, siano esse statali o regionali.

Occorre aggiungere che la legge 15 febbraio 1953, n. 71, pur non indicando espressamente un termine finale per la sua vigenza, è stata palesemente una legge correlata ad uno specifico (ed ormai concluso) periodo storico, e ad una pure specifica funzione di recupero di autonomie ingiustamente compresse dal «regime fascista» (così il titolo di quella legge). Oggi, a distanza di 65 anni circa dalla soppressione e di 40 anni circa dalla legge testé citata, la realtà fisica ed umana di quelle località è radicalmente mutata (ad esempio, il territorio di Paganica ospita la zona per gli insediamenti produttivi de L'Aquila): in tale situazione non sarebbe razionale riconoscere a nuclei di abitanti (che risulterebbero privilegiati rispetto agli altri cittadini) la possibilità di utilizzare per generico particolarismo uno strumento quale la — ripetesi, abrogata — legge n. 71 del 1953.

*P. Q. M.*

*Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata. Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 7 luglio 1992

Franco FAVARA - avvocato dello Stato

N. 388

*Ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dalla corte d'appello di Palermo, sez. promiscua civile,  
sul reclamo ex art. 739 del c.p.c. proposto da La Barbera Cosimo*

**Titoli di credito - Assegni bancari protestati - Mancata previsione per il traente di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti così come stabilito per il debitore cambiario cui è assicurato tale diritto - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiesta di riesame della questione, già dichiarata infondata, alla stregua della nuova disciplina introdotta per gli assegni bancari dalla legge n. 386/1990, prevedente la improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento, entro un certo termine, dell'assegno.**

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3; legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24; legge 15 dicembre 1990, n. 386).

#### LA CORTE D'APPELLO

Visto il reclamo proposto, con ricorso depositato il 21 marzo 1992, da Cosimo La Barbera contro il decreto emesso dal presidente del tribunale di Palermo l'11 marzo 1992, con il quale è stata rigettata l'istanza di cancellazione dal bollettino dei protesti, sul presupposto che la norma (art. 3 legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendato dall'art. 12 legge 12 giugno 1973, n. 349) è dettata solo per le cambiali e non, come nella specie, per gli assegni bancari;

Ritenuto che il reclamo va considerato ammissibile; difatti, non ignorando il decidente che una pur autorevole tendenza giurisprudenziale (cass. 20 dicembre 1982, n. 7052) ha escluso l'impugnabilità del provvedimento camerale in questione emesso dal presidente del tribunale, va per converso rilevato come meriti di essere condivisa la diversa soluzione interpretativa (fra le ultime, app. Milano, 1<sup>o</sup> marzo 1990, ric. Bucchi) la quale procede dalla più perspicua prospettiva di una generale regola di reclamabilità dei provvedimenti camerali (artt. 739 e 742-bis del c.p.c.), salvi i casi di espressa — ma per questo tassativa — irreclamabilità (*ubi voluit dixit*), desumibile da un sistema connotato da fattispecie variamente disciplinate sia per il contenuto e l'oggetto del provvedimento, sia per la individuazione dell'organo investito della relativa cognizione (nonché per la sua stessa composizione, monocratica o collegiale);

Ritenuto che a tale soluzione non può essere d'ostacolo l'eventuale impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione (art. 11 della Costituzione) di tutti i provvedimenti, come quello in discussione, incidenti su posizioni di diritto soggettivo e dotati di tendenziale definitività, atteso che tale ultimo rimedio, esperibile per un controllo di legittimità, comprime certamente (come attenta dottrina processualistica ha denunciato) il diritto ad un riesame nel merito del provvedimento (quando appunto lesivo di posizioni soggettive individuali);

Rilevato, peraltro, che ove una tale soluzione interpretativa non dovesse prospettarsi adeguatamente giustificata dal dato normativo vigente, il sistema che lo esprime risulterebbe, con congrua certezza, a sua volta viziato dall'irragionevole compromissione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), di guisa che, fermo restando il potere-dovere da parte del decidente di affermare, anche a questi soli fini, la propria cognizione, la stessa Corte costituzionale qui adita in via incidentale avrebbe potere, anche d'ufficio, di interloquire sul dubbio così sollevato in via eventuale e subordinata;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è rilevabile (d'ufficio) in questa sede, non potendosi dubitare della veste giurisdizionale del presidente (del tribunale e della corte d'appello) adito per il chiesto provvedimento di giustizia; ed è certamente rilevante ai fini della decisione, siccome propedeutica all'esame nel merito della doglianza devoluta (illegittimità del protesto);

Ritenuto, infatti, che non appare manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendato dall'art. 12 legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario protestato di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti, a differenza del debitore cambiario, a cui favore analogo diritto è invece assicurato (sotto condizione del pagamento, entro cinque giorni dal protesto, dell'importo della cambiale);

Ritenuto che, per vero, la Corte costituzionale, con recente pronunzia (sentenza 5 luglio 1990, n. 317), ha dichiarato non fondata un'identica questione sottoposta al suo vaglio, ma che essa appare meritevole di riesame sotto il nuovo e diverso profilo delle consistenti innovazioni, nel sistema, introdotte dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e ciò proprio in base alle stesse motivazioni addotte dalla Corte a sostegno della statuizione;

Rilevato, infatti, che la Corte aveva fondato (in modo sostanzialmente esclusivo) la propria decisione sul rilievo della diversità del regime giuridico e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale, giudicando non irrazionale la disparità di trattamento espressamente voluta dal legislatore (come testimoniato dalla previsione, nel corpo della legge impugnata, di specifiche disposizioni in materia di assegno, che dunque lo stesso legislatore aveva ben presente nell'atto di formulare la disciplina complessiva);

Ritenuto, però, che la legge n. 386/1990, pur non eliminando quella differenza di regime giuridico, ha tuttavia introdotto più consistenti novità nel regime sanzionatorio, in particolare con la previsione di una condizione di procedibilità (art. 8) per l'esercizio dell'azione penale anche dopo il protesto dell'assegno bancario, di guisa che la disparità di trattamento (fra traente dell'assegno e debitore cambiario, già riconosciuta — come legittima — dalla Corte) resterebbe adesso affidata alla sola diversità della funzione tipica dei due titoli di credito e dunque alla sola circostanza che, nell'assegno, l'emissione (*rectius*, la conseguente presentazione) è correlata all'esistenza della provvista, a quella data, presso il trattario; talché, in sostanza, la «sanzione» del protesto (dell'assegno) resterebbe giustificata solo dal fatto che (alla data di presentazione del titolo) non esistevano i fondi necessari, fermo restando tuttavia il maggior favore accordato sul piano della perseguibilità penale della condotta, difatti subordinata al decorso del termine utile (sessanta giorni) per il pagamento successivo;

Ritenuto che la pur immanente diversità delle due fattispecie (protesto dell'assegno e protesto della cambiale) giustifica comunque un riesame della questione da parte della Corte costituzionale, che dovrà decidere se, nel nuovo regime, la disparità di trattamento continui ad essere legittima in relazione al principio costituzionale di uguaglianza;

Considerato, infatti, che tale diseguaglianza sembra divenuta irragionevole a seguito della entrata in vigore della legge n. 386/1990, dal momento che l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto restituisce il traente (che abbia emesso il titolo senza l'utile disponibilità della provvista) ad una condizione di completa legalità, sia perché costui non è più esposto ad alcuna conseguenza sanzionatoria sia perché ha pure attuato un integrale ristoro nei confronti del creditore anche in ordine ai danni dipendenti dal mero ritardo, e ciò a differenza che nella cambiale, dove il debitore (al fine di conseguire la cancellazione del protesto) è tenuto a pagare solo l'importo cartolare;

Rilevato, infine, che la completa chiusura del sistema verso l'ipotesi di protesto dell'assegno implica pure la totale mancanza di qualsiasi difesa in relazione ad una condotta eventualmente irreprensibile del traente (come quella dedotta nel caso qui devoluto, dove il ricorrente ha addotto di avere emesso il titolo prima ancora che la banca gli avesse notificato la revoca dell'affidamento in scopertura); di guisa che, negandosi pure l'opportuna iniziativa da parte dell'azienda di credito (o del notaio, cui compete il concorrente potere di chiedere la cancellazione del protesto cambiario erroneamente levato), l'interessato resterebbe privo, irragionevolmente, di un diritto di difesa in dispregio del principio di cui all'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto, pertanto, che va sospesa la decisione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa la decisione sul ricorso di cui in premessa, dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349,

*nella parte in cui, pur dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386, non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente del tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti, e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al pubblico ministero, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Palermo, addì 20 maggio 1992

*Il presidente:* PALMEGIANO

Depositato in cancelleria oggi 21 maggio 1992.

*Il collaboratore di cancelleria:* MELI

92C0836

N. 389

*Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale di Ravenna  
nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e S.E.R.S. S.r.l.*

**Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, legge 18 aprile 1962, n. 230, (in virtù del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza.**

**(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE

Ritenuto che l'art. 326 del codice della navigazione detta, per il contratto di lavoro marittimo a tempo determinato, una disciplina differenziata rispetto a quella prevista, in via generale, dalla legge 18 aprile 1962, n. 230;

Ritenuto che tale disciplina differenziata può apparire ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre;

Ritenuto che, tuttavia, tale differenza non sembra sussistere per il caso che il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato;

Ritenuto che, allo stato attuale della legislazione, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230;

Ritenuto che ciò risulta confermato dal fatto che la legge 22 marzo 1986, n. 84, nell'inserire all'art. 1 una previsione concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea, non ha fatto menzione della navigazione marittima (art. 1, lett. f);

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuto che appare violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, espressamente, la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato;*

*Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Ravenna, addì 28 maggio 1992

*Il presidente:* AGNOLI

92C0837

N. 390

*Ordinanza emessa il 3 aprile 1992 dalla pretura circondariale di Paola, sezione distaccata di Belvedere Marittima nel procedimento civile vertente tra Perrone Francesco e Ente ferrovie dello Stato*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

#### IL PRETORE

In qualità di giudice delle controversie di lavoro.

Nella controversia tra Perrone Francesco ed Ente F.S. convenuto, osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede che venga dichiarato utile agli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il servizio militare prestato in epoca anteriore all'assunzione presso l'Ente F.S.

Poiché quest'ultimo Ente rientra nel settore pubblico e come tale è soggetto all'applicazione della citata norma; e poiché risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha prestato servizio militare prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412; appare rilevante ai fini del decidere la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa attrice nei confronti dell'art. 7 della predetta legge, nella parte in cui afferma che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986 è esclusivamente in corso quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.

Questo pretore ritiene non manifestamente infondata la questione, in relazione agli articoli 3 e 52 della Costituzione.

Il servizio militare rappresenta infatti un obbligo imposto ai cittadini ai fini della difesa della patria, che è un dovere.

Lo stesso art. 52 della Costituzione prevede, nel rispetto della funzione del servizio militare, che l'adempimento dello stesso non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino (cfr. cassazione civile sentenza del lavoro 14 novembre 1988, n. 6166; Corte dei conti sezione contr. 29 dicembre 1988, n. 2049).

La limitazione introdotta con l'art. 7 della legge n. 412/1991 appare in contrasto con tale principio, in quanto vi sarebbero lavoratori che, pur avendo al pari degli altri (ed anzi per periodi più lunghi, dato che la durata del servizio militare è andata riducendosi nel tempo) servito la patria, sottraendo tempo ed energie all'inserimento nella vita lavorativa, non vedrebbero riconosciuto tale servizio, mentre altri cittadini, per la sola occasionale circostanza del momento cronologico della prestazione del servizio militare, fruirebbero di benefici negati agli altri.

In tal modo, lavoratori della medesima azienda si troverebbero differenziati tra di loro senza una ragionevole giustificazione, realizzando in danno dei pretermessi quel pregiudizio che l'art. 52 della Costituzione vieta.

La mancanza di una ragionevole giustificazione di tale disparità deriva dal fatto che il beneficio in questione verrebbe concesso solo a partire dall'entrata in vigore della legge senza nessuna motivazione ed in particolare senza che vi sia (e neppure del resto la legge contiene riferimenti in tal senso) la necessità di incentivare la prestazione del servizio militare ed anzi in una situazione che, come è notorio, vede ogni anno esonerati per soprannumero migliaia di giovani in età di leva.

Di qui anche il giudizio di non infondatezza della questione di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi ragionevoli motivi per la disparità di trattamento sopra delineata.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Belvedere Marittimo, addì 3 aprile 1992

*Il pretore: BERTOLANI*

N. 391

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal tribunale di Genova nel  
procedimento civile vertente tra Re Elena ed altre e Re Roberto*

**Successione ereditaria - Successioni apertesi anteriormente alla entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare l'eredità, avesse discendenti legittimi - Esclusione del diritto di succedere per rappresentazione - Violazione del principio costituzionale che assicura ai figli naturali ogni tutela giuridica e sociale - Irragionevolezza.**

(C.C., art. 467; legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 171).

(Cost., artt. 3 e 30).

## II. TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 11347/1989 r.g. promossa da: Re Elena, Re Piera e Molinari José vedova Re, residenti in Genova ed ivi elettivamente domiciliate in via Macaggi 23/14, presso lo studio dell'avv. Enrico Franchini che, unitamente e disgiuntamente col: prof. avv. Claudio Sacchetto del foro di Alessandria, le rappresenta e difende per procura a margine della citazione, attrici; nei confronti di Re Roberto, residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in via XX settembre 16/10, presso lo studio dell'avv. Ermanno Tacelli che, unitamente all'avv. Roberto Revello, lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, convenuto:

### MOTIVI IN FATTO

Re Elena, Re Piera e Molinari José hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale, con citazione notificata il 19 ottobre 1989, Re Roberto, chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto di divisione ereditaria in data 11 settembre 1986 (rogito notaio L. Castello in Genova) intervenuto tra le parti (esclusa la Molinari partecipante al negozio solo in quanto titolare di usufrutto uxorio su bene immobile compreso nella divisione) quali discendenti, legittime le prime due e naturale l'ultimo, di Re Pietro, chiamati per rappresentazione all'eredità di Re Mario deceduto, in data 4 gennaio 1974, successivamente al proprio figlio Re Pietro.

In particolare le attrici assumevano che l'atto di divisione era viziato per errore sui presupposti, poichè Re Roberto, dichiarato figlio naturale di Re Pietro con sentenza 21 febbraio 1978 del tribunale di Genova, in base alla disciplina dell'istituto della rappresentazione (art. 467 del codice civile) vigente all'epoca dell'apertura delle successioni di Re Pietro e Re Mario ed informata dalla pronuncia n. 79 in data 14 aprile 1969 della Corte costituzionale (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 467 del codice civile «limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi»), non poteva vantare alcun diritto di rappresentazione sull'eredità di Re Mario, avendo lasciato il premorto figlio di Re Mario discendenti legittimi, e cioè esse attrici Re Elena e Re Piera.

Il convenuto, costituitosi, instava per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il rinvio degli atti alla Corte costituzionale sull'assunto che l'art. 467 del codice civile, nel testo anteriore alla c.d. riforma del diritto di famiglia, consentendo (in forza della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale sopra menzionata) ai figli naturali di succedere per rappresentazione solo in assenza di discendenti legittimi, sarebbe stato in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Re Roberto giustificava la domanda di rigetto della pretesa attorea, affermando che l'atto divisorio in oggetto, per la sua natura transattiva, non sarebbe stato annullabile per errore e che, comunque, la norma dell'art. 467 del codice civile, come novellata dall'art. 171 della legge 19 maggio 1975, n. 151, con la parificazione dei figli naturali ai figli legittimi in tema di diritto di rappresentazione, sarebbe stata applicabile — anche per effetto degli artt. 230, 237 legge cit. — altresì alle successioni apertesi prima della riforma del diritto di famiglia.

Dopo alcune udienze interlocutorie e senza che si rendesse necessaria specifica attività di istruzione probatoria, la causa era rimessa al collegio per la decisione.

### MOTIVI IN DIRITTO

Il tribunale, anticipando gli esiti della trattazione, ritiene che questo giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, seppure in via subordinata, dal convenuto e che tale questione non sia manifestamente infondata. Circa la rilevanza dell'art. 467 del codice civile «..... nella dizione precedente alla riforma del 1975, laddove esclude dalla successione per rappresentazione il figlio

naturale di chi, figlio del *decius*, non potendo o non volendo accettare, lasci o abbia discendenti legittimi» (conclusioni definitive precisate dal convenuto), sembra invero necessario osservare:

a) che la pretesa delle attrici si fonda sull'indubbia constatazione che il testo dell'art. 467 del codice civile vigente all'epoca dell'apertura delle successioni di Re Pietro (genitore della parti deceduto nell'anno 1973) e di Re Mario (genitore di Re Pietro deceduto nell'anno 1974), come inciso dalla sentenza n. 79/1969 della Corte costituzionale, escludeva dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare l'eredità, lasciasse od avesse discendenti legittimi;

b) che le argomentazioni di merito svolte dal convenuto in via di principalità per sostenere che le parti avrebbero nella specie concluso una «divisione transattiva» non impugnabile per errore sui presupposti; che l'impugnabilità per errore dell'atto di divisione *de quo* sarebbe comunque nella fattispecie esclusa ex art. 768 del codice civile dalla intervenuta alienazione, da parte delle attrici Re; di gran parte della porzione di beni loro assegnata con la divisione; che quest'ultima costituirebbe un riconoscimento del diritto di Re Roberto «... se non altro sotto il profilo dell'obbligazione naturale nei rapporti tra fratello e sorelle...» (comparsa conclusionale del convenuto); che la norma dell'art. 467 del codice civile quale introdotta dall'art. 171 legge 19 maggio 1975, n.151 si applicherebbe pure alle successioni apertesi prima della riforma del diritto di famiglia, non paiono affatto convincenti e fondate, giacchè:

1) risulta sufficiente leggere le clausole introduttive costituenti le «premesse» nell'ambito dell'atto pubblico di divisione stipulato in data 11 settembre 1986 dalle parti per rendersi conto che codesto negozio non ha alcuna specifica portata transattiva ma integra semplicemente l'atto con cui sedicenti coeredi intendono porre fine ad uno stato di comunione e non ad una lite ereditaria;

2) risalendo le alienazioni di porzioni ereditarie da parte delle attrici Re, cui fa, per la prima volta, in comparsa conclusionale e note di replica, riferimento il convenuto (senza peraltro dimostrarle), agli anni 1986, 1987 e 1988, esse sarebbero anteriori alla «scoperta» dell'errore sui presupposti della divisione dedotta dalla attrici sul finire dell'anno 1989, e dunque non sussisterebbe nella specie il rapporto di subordinazione cronologica previsto dall'art. 768, primo comma, del codice civile;

3) il contenuto letterale e logico dell'atto di divisione in esame non consente certo di ritenere che, in esso, le odierne attrici, riconoscendo a Re Roberto, qualità di chiamato per rappresentazione all'eredità di Re Mario e quindi di comproprietario dei beni provenienti da tale eredità, intendessero dare esecuzione a doveri morali o sociali (art. 2034 del codice civile), anziché adeguarsi alla normativa successoria allora vigente;

4) basta il richiamo ed autorevoli pronunce di legittimità (cassazione civile 26 giugno 1984, n. 3709, 27 gennaio 1986, n. 543), al tenore dell'art. 230 della legge 19 maggio 1975, n. 151, ed a più generali principi in tema di efficacia della legge nel tempo, onde fondatamente concludere:

a) che la successione è regolata dalla legge vigente al momento della sua apertura;

β) che l'art. 230 legge n. 151/1975 non ha derogato a tale principio, essendosi limitato a stabilire che il riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975 (data di entrata in vigore della citata legge) vale anche per le successioni apertesi anteriormente a tale data, senza nulla disporre relativamente ai diritti successori spettanti ai figli invalidamente riconosciuti;

γ) che la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da chi non avrebbe potuto essere dichiarato tale secondo la legge previgente dà diritto a partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della data indicata, ma secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali in vigore all'epoca dell'apertura della successione;

δ) che, in definitiva, non è applicabile a successioni apertesi prima del 20 settembre 1975 l'art. 467 del codice civile come sostituito dall'art. 171 legge n. 151/1975, introduttivo della piena parificazione tra discendenti legittimi e naturali in ordine ai diritti di rappresentazione;

ε) che riesce allora manifesto, esaminate e valutate le prospettazioni difensive delle parti rispetto all'oggetto del giudizio, che la definizione di esso non può prescindere dall'applicazione dell'art. 467 del codice civile nel testo vigente prima della riforma del diritto di famiglia e secondo il quale (come inciso dalla sentenza n. 79/1969 della Corte costituzionale) nessun diritto di rappresentazione competeva al discendente naturale (in presenza di discendenti legittimi). Ad avviso del collegio non si rivela poi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della predetta norma, sollevata dal convenuto, considerato:

a) che, attesi i limiti nei quali la questione di costituzionalità dell'art. 467 del codice civile era stata avanzata con ordinanza 26 giugno 1967 del tribunale di Genova (nella vicenda sostanziale sottesa a quel processo di merito non vi erano discendenti legittimi, ma solo uno naturale, di chi non aveva potuto o voluto accettare l'eredità) ed esaminata

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 79 dell'11 aprile 1969 (riferita appunto ad ipotesi specifica in cui non concorrevano discendenti legittimi e naturali), non sembra fondato affermare che codesta pronuncia avesse negato il diritto dei figli naturali a succedere per rappresentazione in presenza di figli legittimi (e dunque già affrontato e risolto il problema che si pone in questo giudizio;

b) che infatti siffatta affermazione trova autorevole smentita proprio in un commento del giudice della Corte costituzionale che, in veste di relatore, partecipò alla deliberazione della pronuncia sopra specificata, commento successivo ad essa e contenuto in uno scritto dottrinale pubblicato nell'anno 1970 su rivista giuridica;

c) che in tal commento si osservava invero che, mediante la sentenza n.79/1969, la Corte non aveva preso posizione sul problema dell'eventuale diritto dei figli naturali a succedere per rappresentazione *ex art. 30*, terzo comma della Costituzione in concorrenza con i legittimi, essendosi limitata alla questione più ristretta prospettatale (significative le parole contenute nella motivazione della citata sentenza: «Cosicchè ai fini del presente giudizio, dai limiti nei quali la questione è stata avanzata.....»;

d) che, peraltro, pure a considerare i passaggi e le considerazioni della ridetta sentenza (es.: «..... non si vuol dire che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai legittimi.....»; «..... se il genitore naturale non ha coniuge nè figli legittimi, manca una famiglia legittima nel senso dell'art. 30, terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela garantita da questa norma» che potrebbero interpretarsi come negazione di un diritto costituzionale dei figli naturali a godere dell'istituto della rappresentazione in presenza di una famiglia legittima, altri elementi vanno evidenziati;

e) che, intanto, un'eventuale violazione del principio costituzionale di tutela dei figli naturali (art. 30, terzo comma della Costituzione) ad opera dell'art. 467 testo vigente prima del 20 settembre 1975 deriverebbe non dalla mancata parificazione in esso dei diritti di rappresentazione dei figli naturali con quelli dei figli legittimi, bensì dall'inesistenza di un qualsivoglia diritto di rappresentazione (per quanto affievolito) dei discendenti naturali in concorso coi legittimi;

f) che secondo il dettato dell'art. 30, terzo comma della Costituzione il limite della tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio è dato dalla compatibilità di essa tutela «..... con i diritti dei membri della famiglia legittima»;

g) che detta compatibilità non impone tuttavia che, in presenza di una famiglia legittima ed in particolare di figli legittimi, i figli naturali siano privi di qualunque diritto successorio connesso alla morte dell'ascendente comune con i figli legittimi, se è vero che l'art. 541 testo previgente (in tema di successione necessaria) e l'art. 574 testo previgente (in tema di successione legittima) codice civile già riconoscevano ai figli naturali diritti ereditari (per quote inferiori) in concorso con i figli legittimi;

h) che, in ultima analisi, la presenza di una famiglia legittima ed in particolare di figli legittimi neppure per il legislatore del 1942 costituiva scriminante indispensabile per riconoscere od escludere diritti successori in favore dei figli naturali;

i) che la «preminenza» dei diritti dei figli legittimi rispetto a quelli dei naturali, giustificabile secondo il dettato dell'art. 30, terzo comma della Costituzione e la stessa interpretazione ricavabile della citata sentenza della Corte costituzionale, non sembra tuttavia potesse spingersi oltre al punto di stabilire quote ereditarie diseguali tra figli legittimi (favoriti) e figli naturali e sino al punto di escludere del tutto determinati diritti successori dei secondi ad esclusivo favore dei primi;

l) che, in tema di rappresentazione, nel sistema successorio previgente la «preminenza» dei diritti dei membri della famiglia legittima sarebbe già stata assicurata (ipotizzando la partecipazione dei discendenti naturali alla vocazione indiretta) dal concorso in parti diseguali *ex art. 574 e 541* codice civile che si sarebbe così determinato tra discendenti naturali e legittimi di chi non poteva o non voleva accettare l'eredità. mentre la piena esclusione di ogni diritto successorio per rappresentazione dei discendenti naturali in presenza di discendenti legittimi, a sommo giudizio di questo tribunale, non solo eccedeva (ed eccede relativamente al caso concreto in esame) i limiti di tutela degli interessi dei membri della famiglia legittima, ma, soprattutto, privava (e priva in relazione alla fattispecie concreta) i figli naturali di tutela giuridica (concorso, seppure per quote diseguali, nella successione per rappresentazione dell'ascendente comune) compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima;

m) che l'istituto della rappresentazione, forma tipica di vocazione indiretta consequenziale a vocazione anteriore non potutasi perfezionare, non sembra presenti peculiarità tali da poter fondatamente affermare che nell'ambito di essa i diritti successori dei discendenti legittimi del «rappresentato» meritino maggior tutela di quella che avrebbero avuto in caso di vocazione diretta rispetto a «rappresentato», deceduto dopo aver regolarmente accettato eredità altrui;

n) che in conclusione l'art. 467 testo previgente del codice civile, potrebbe rivelarsi illegittimo ed in contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma della Costituzione nella parte in cui escludeva dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare l'eredità, lasciasse od avesse discendenti legittimi;

o) che sembrano pertanto concorrere le condizioni per l'applicazione nella specie dell'art. 23, secondo comma della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma della Costituzione, dell'art. 467 del codice civile, nel testo anteriore all'innovazione introdotta con l'art. 171 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui si escludeva dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, non potendo o non volendo accettare l'eredità, lasciasse od avesse discendenti legittimi;

Sospende il presente giudizio sino alla definizione della suindicata questione di costituzionalità;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 3 marzo 1992

Il presidente: GIORDANO

Il collaboratore di cancelleria: PAULONI

92C0839

N. 392

Ordinanza emessa il 4 maggio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese  
nel procedimento penale a carico di Todaro Alfredo

**Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27).

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 13, primo comma, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sollevata dalla difesa dell'imputato Todaro Alfredo e alla quale ha aderito il p.m.;

OSSERVA

A seguito del rapporto penale di denuncia redatto in data 9 settembre 1988, dal Nucleo regionale polizia tributaria, Guardia di finanza di Palermo nei confronti di Todaro Alfredo quale amministratore unico della S.n.c. «Todaro Alfredo e fratelli», veniva iniziata azione penale contro il predetto Todaro al quale, nel corso della formale istruzione, veniva contestato il reato p. e p. dall'art. 13 del d.-l. n. 271/1957, convertito nella legge n. 474/1957, perché senza farne preventiva denuncia all'Utif, esercitava un deposito di oli minerali consistente in un deposito di mc 10 contenente gasolio per autotrazione e due fusti contenenti olio lubrificante per complessivi kg 350.

A chiusura della formale istruzione il Todaro veniva tratto a giudizio dinanzi a questo tribunale per rispondere del reato contestatogli e all'udienza dibattimentale del 22 aprile 1992 vedeva respingere, malgrado il consenso prestato dal p.m.: la sua istanza di applicazione della pena in quanto commisurata alla quantità degli idrocarburi rinvenuta dai

verbalizzanti all'atto del sequestro e non alla complessiva quantità di olii transitata per il deposito fin dalla sua costituzione, quantità quest'ultima cui ha fatto riferimento l'Utif di Palermo nel liquidare le penalità da infliggere per la violazione in esame.

In esito alla istruzione dibattimentale la difesa del Todaro eccepiva la incostituzionalità della norma penale applicabile alla fattispecie sotto il profilo della violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui fissa la pena minima per il reato in essa previsto nel doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, intendendosi per prodotti trovati tutti quelli immessi nel deposito medesimo.

Il p.m. aderiva alla eccezione rilevando, altresì, la violazione del principio di ragionevolezza.

Ciò premesso, il tribunale rileva che, alla stregua di quanto emerge dalle risultanze processuali, deve ritenersi provata la costituzione fin dal 1984 del deposito illecito di cui alla imputazione e che gli olii medesimi erano destinati non già alla commercializzazione ma all'uso interno della ditta, avente per oggetto la vendita di manufatti cementizi.

È emerso, altresì, che il deposito in questione è stato costituito senza la previa acquisizione della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Utif.

Sulla scorta delle esposte risultanze diviene rilevante la pronuncia in ordine alle modalità di determinazione della sanzione da infliggere.

Al riguardo, alla stregua dei costanti pronunciamenti della Suprema Corte di cassazione e degli autorevoli interventi della Corte costituzionale, deve considerarsi *ius receptum* il riferimento alla quantità complessiva di olii introdotti nel deposito fin dalla sua costituzione.

Posto ciò, con riferimento a detto criterio, la pena minima da infliggere al Todaro in relazione al reato ascrittogli ammonterebbe a L. 109.010.880 di multa, laddove la pena massima ascenderebbe a L. 545.054.400 di multa.

La conformità di tale trattamento sanzionatorio al precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione e alla finalità rieducativa ivi richiamata, con particolare riguardo al principio di proporzionalità fra qualità e quantità della pena da una parte, ed offesa, dall'altra (cfr. Corte costituzionale n. 313, del 2 luglio 1990), non può che suscitare gravi perplessità.

Ed invero, come già rilevato dal pretore di Prato con la ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale del 12 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1992, n. 16), a fronte di una violazione formale, di meno pericolo, la quale, per giunta, nella specie non sembra aver comportato alcuna evasione d'imposta, è prescritta una sanzione pecuniaria così grave da risultare palesemente sproporzionata al modesto disvalore del fatto.

Può, inoltre, aggiungersi che l'applicazione della severa sanzione in questione potrebbe determinare pregiudizi anche irrimediabili per l'attività dell'operatore economico interessato, senza che in tale estremo rigore sia ravvisabile alcun segno della finalità di emenda, indefettibile ai sensi del richiamato principio costituzionale.

Alla luce di quanto illustrato vanno ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, nella parte in cui fissa le pena minima per il reato in essa previsto nel doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, intendendosi per prodotti trovati tutti i prodotti immessi nel deposito medesimo;*

*Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Termini Imerese, addì 4 maggio 1992

*Il presidente:* (firma illeggibile)

N. 393

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Alunni Cinzia*

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista testimoniale da parte del p.m. - Impossibilità di assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice in mancanza della preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive della legge delega - Irragionevolezza - Lesione dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale, del buon esercizio della funzione giurisdizionale e di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari.**

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 102, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 73).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione difensiva di inammissibilità per intervenuta decadenza dei mezzi istruttori richiesti dal p.m.

#### OSSERVA

1. — Con decreto in data 13 dicembre 1991 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio di Alunni Cinzia, imputata di rapina per aver sottratto con violenza una catenina in oro a Bionchini Santa e di ricettazione per aver ricevuto ed utilizzato per commettere il reato predetto un'autovettura proveniente da furto.

Nel suo decreto il g.u.p. faceva riferimento, quali fonti probatorie, alle dichiarazioni della parte offesa e degli agenti di p.g. che avevano proceduto al fermo dell'imputata.

Successivamente, peraltro, il pubblico ministero ometteva di depositare presso la cancelleria del tribunale la lista dei testimoni da esaminare in dibattimento, incorrendo nella inammissibilità prevista dal primo comma dell'art. 468 del c.p.p.

In apertura del dibattimento ed a conclusione della sua esposizione introduttiva il p.m., premesso che l'imputata era contumace e non era mai stata sentita, chiedeva che il tribunale facesse ricorso ai poteri riconosciuti al giudice dall'art. 507 del c.p.p. e disponesse d'ufficio l'esame dei testi di cui non era stata autorizzata la citazione per omessa presentazione della relativa istanza.

La difesa si opponeva, sollevando l'eccezione dell'avvenuta decadenza dal diritto di chiedere l'ammissione dei testi, e rilevando la non utilizzabilità nel caso in esame dell'istituto previsto dall'art. 507 del c.p.p.

2. — Ritiene il collegio che, effettivamente, la formulazione dell'art. 507 non consenta nella situazione processuale descritta una ammissione d'ufficio di mezzi di prova.

L'articolo citato, infatti, appare destinato a legittimare un intervento del giudice solo integrativo della precedente attività istruttoria svolta su richiesta di parte.

Non può essere trascurata, infatti, la precisazione espressa che i poteri del giudice possono dar luogo all'assunzione di «nuovi» (cioè ulteriori) mezzi di prova solo dopo che sia «terminata l'acquisizione delle prove».

La riferita formulazione letterale della norma è, quindi, ostativa all'accoglimento dell'istanza del p.m. mentre nessun verbale di atto irripetibile o documento rilevante è inserito nel fascicolo a norma dell'art. 431 del c.p.p.

3. — La situazione di assoluta impossibilità di svolgimento di una attività cognitiva, nemmeno attraverso la lettura di atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 del c.p.p., dovrebbe condurre alla immediata assoluzione della imputata per carenza di prove a suo carico, ma tale soluzione, in quanto risultante da una paralisi forzosa della funzione giurisdizionale penale, dovuta ad una irrazionale preclusione normativa, suscita, sotto diversi profili, fondati dubbi circa la costituzionale legittimità dell'attuale formulazione dell'art. 507 del c.p.p.

Le considerazioni che precedono rendono evidente la rilevanza della questione di costituzionalità in ordine alla decisione del presente procedimento.

Appare opportuno esaminare distintamente le questioni di costituzionalità rilevabili in proposito.

4. — In primo luogo la formulazione dell'art. 507 del c.p.p. appare viziata da un eccesso della delega.

Il legislatore delegato, infatti, nel limitare i poteri del giudice alla assunzione d'ufficio solo di mezzi di prova «nuovi» ha aggiunto arbitrariamente una restrizione non prevista dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Infatti il principio direttivo n. 73 della legge delega prevede il potere del giudice di «disporre l'assunzione di mezzi di prova» e non confina tale potere nei limiti di una attività integrativa delle richieste istruttorie delle parti, cui non può essere riconosciuta la disponibilità del processo penale in ragione della indisponibilità degli interessi protetti.

5. — L'eccesso di delega, peraltro, si risolve concretamente in una violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

È pacifico che con la richiesta di rinvio a giudizio indirizzata al giudice dell'udienza preliminare il pubblico ministero, valutata positivamente la sussistenza di elementi di illiceità penale nella condotta dell'indagato, eserciti nei confronti di questi l'azione penale e, cioè, richieda formalmente l'intervento della giurisdizione perché venga applicata una sanzione punitiva al responsabile del fatto penalmente rilevante.

L'obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'art. 112 della Costituzione presenta, altrettanto pacificamente, il profilo della irretrattabilità della azione stessa, una volta che sia stata esercitata.

È evidente che dopo l'avvenuta formulazione della pretesa punitiva soltanto la decisione giurisdizionale potrà dare una risposta circa la procedibilità dell'azione e circa il fondamento della richiesta di punizione.

Orbene in una situazione come quella sottoposta all'esame del tribunale la totale inerzia dell'ufficio del pubblico ministero, che pure aveva richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio, ha dato luogo alla processuale impossibilità di conoscere del fondamento dell'azione penale esercitata e si risolve, quindi, nel sostanziale ritiro della istanza di punizione contestualmente sottratta all'esercizio della giurisdizione.

Il comportamento omissivo del p.m., certo dovuto a difficoltà organizzative, potrebbe in via teorica essere ascrivibile ad un ripensamento circa l'esercizio dell'azione penale ormai già effettuato.

Tale ripensamento ed il conseguente aborto volontario della pretesa di punizione non è compatibile con l'irretrattabilità dell'azione penale esercitata e con l'art. 112 della Carta costituzionale.

Solo il giudice, una volta disposto il rinvio a giudizio, ha titolo costituzionale per una pronuncia sulla fondatezza della richiesta istanza di punizione; e la decisione del giudice, cioè l'esercizio della giurisdizione, non può essere vincolata e condizionata dalla mancata messa a disposizione dei mezzi istruttori indispensabili per la cognizione del fatto.

Nessun rilievo, in proposito, possono avere le considerazioni dogmatiche circa il principio del c.d. rito accusatorio puro, che certo non hanno rango costituzionale e debbono cedere dinanzi alla espressa formulazione dell'art. 112: la Costituzione italiana, infatti, non contiene alcuna espressa disposizione dalla quale possa ricavarsi l'opzione del Costituente per l'uno o l'altro dei modelli processuali emersi dall'esperienza storica degli ordinamenti giuridici moderni.

6. — Ulteriori perplessità di ordine costituzionale derivano dalla considerazione che la nostra Carta fondamentale espressamente prevede l'affidamento alla Magistratura della «funzione giurisdizionale» (art. 102), che consiste nell'accertamento della norma applicabile alla fattispecie concretamente accertata e non può essere razionalmente esercitata se ai giudici viene resa impossibile una compiuta conoscenza delle circostanze di fatto sulle quali debbono pronunciarsi.

Non vi è dubbio, infatti, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 che «l'esigenza di amministrare la giustizia, ed in particolare quella di reprimere i reati, corrisponda ad un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile» e che «il fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della richiesta della verità» (sentenza n. 255/1992 della Corte costituzionale).

A ciò deve essere aggiunta la considerazione che, qualora il giudice, constatata la totale inerzia delle parti in ordine alla proposizione dei mezzi di prova, pronunciasse sentenza di assoluzione dell'imputato con riferimento al fatto di reato attribuitogli, in realtà non deciderebbe nel merito della imputazione, ma finirebbe con l'emettere una sentenza di esclusivo contenuto processuale, assimilabile a quelle con cui il processo è definito per difetto di una condizione di procedibilità, ma tuttavia idonea a porre la preclusione prevista dall'art. 649 del c.p.p.

D'altra parte, il mancato approfondimento, nel contraddittorio delle parti, delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione rende impossibile il rispetto della prescrizione dell'art. 111 della Costituzione il quale impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati e, certo, con motivazione adeguata, fondata su una appropriata conoscenza delle fattispecie da valutare e giudicare.

7. — Le considerazioni sopra esposte sembrano più che sufficienti per indurre a ritenere non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. sia sotto il profilo della razionalità della sua formulazione sia in relazione alla violazione degli artt. 76, 102, 111 e 112 della Costituzione.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. nella parte in cui condiziona l'esercizio del potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova alla pregressa acquisizione di altri mezzi di prova su istanza di parte e ciò con eccesso dalla delega di cui al principio direttivo 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e violazione dell'art. 76 della Costituzione nonché per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 102, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione;*

*Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;*

*Sospende il procedimento penale a carico di Alunni Cinzia;*

*Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.*

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione penale il 9 giugno 1992.

*Il presidente: MILLO*

92C0841

N. 394

*Ordinanza emessa il 9 maggio 1992 dal pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di D'Aprile Donato ed altri*

**Processo penale - Lesioni personali colpose gravissime per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive - Prevista esclusione - Lamentata applicabilità per l'ipotesi più grave di omicidio colposo commesso in violazione delle succitate norme, a seguito del mutamento di competenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice - Sopravvenuta irragionevole disparità di trattamento - Limitazione del diritto di difesa - Lesione dei criteri direttivi della legge delega in materia di coordinamento.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 60 e 234).**

**(Cost., artt. 3 e 24, in relazione alla legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 54; Cost., art. 3, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2 e 6; c.p.p. 1988, art. 7; legge 24 novembre 1981, n. 689, comb. disp. artt. 54 e 60; Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6; legge 24 novembre 1981, n. 689, comb. disp. artt. 54 e 60).**

IL PRETORE

Sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento penale n. 2181/91 dib (2196,89 mod. 22 del p.m.p.) a carico di D'Aprile Donato, nato a Massafra il 14 marzo 1957 ed ivi residente al viale Marconi n. 240; Cosa Roberto, nato a Taranto il 30 ottobre 1953 e ivi residente in via Mar Grande n. 29; Scarcia Michele, nato a Lizzano il 28 agosto 1949 ed ivi residente alla via Piave n. 36; Mercurio Salvatore, nato a Taranto il 7 giugno 1948 ed ivi residente alla via Salento n. 19; Lincesso Luigi, nato a Taranto il 3 marzo 1956 ed ivi residente in via Umbria n. 192; Longo Cosimo, nato a Massafra il 4 febbraio 1971 ed ivi residente alla via Tevere n. 30;

PREMESSO IN FATTO

che con decreto di citazione del 17 settembre 1990 il procuratore della Repubblica presso questa pretura traeva a giudizio le persone innanzi generalizzate, per rispondere del reato (art. 590 del c.p.) di (gravissime) lesioni personali colpose, consistito nell'indebolimento permanente sinistra, nella perdita della milza e con pericolo di vita, per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che allo stato, essendo il procedimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento, deve ritenersi ancora tempestivamente proposta l'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva formulata da Longo Cosimo e D'Aprile Donato;

che a nulla rileva, ai fini del rinvio per l'esame della eccezione di illegittimità costituzionale della norma, sollevata d'ufficio, il diniego del consenso del p.m., avendo comunque il giudicante l'obbligo di applicare, all'esito del dibattimento, la sanzione chiesta in applicazione, ove ritenuta congrua e di tenere — comunque — conto della diminuzione processuale di cui all'art. 444 del c.p.p. (art. 448.1 del c.p.p.);

che, dunque, l'esame della conformità della disposizione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 all'art. 3 della Costituzione è assolutamente rilevante e pregiudiziale, ove si tenga conto sia che il diniego fondato anche solo sulla inammissibilità della richiesta di applicazione, nel caso di specie, della sanzione sostitutiva invocata, impedisce l'esame degli atti del p.m., sia pur al fine di formulare l'eventuale giudizio di congruità della pena chiesta in applicazione, sia che l'accesso al «patteggiamento» della sanzione sostitutiva consentirebbe il prodursi degli effetti previsti dagli artt. 444 e 445 del c.p.p. (inidoneità della pronuncia ai fini del giudicato civile, possibilità di ulteriore concessione del beneficio di cui all'art. 163 del c.p., inapplicabilità delle pene accessorie);

che l'art. 60 della legge 689 del 24 novembre 1981 esclude dall'ambito di applicazione delle norme di cui agli artt. 53 e ss. della stessa legge, il reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma del c.p. quando il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e che questo pretore ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui annovera il predetto reato fra le ipotesi di esclusione oggettiva dall'applicazione delle norme in materia di sanzioni sostitutive, consentendo, invece, la sostituzione per la più grave ipotesi di cui all'art. 589 del c.p. (omicidio colposo), anche ove il fatto sia stato commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

#### IN DIRITTO OSSERVA QUANTO SEGUE

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è venuto a prodursi, in conseguenza delle modifiche introdotte in ordine ai criteri di determinazione della competenza (art. 7 del c.p.p.), un ampliamento dell'originario ambito di applicazione della norma di cui all'art. 54 della citata legge 689 del 1981, che prevede la sostituibilità, con le sanzioni previste dall'art. 53, delle pene detentive in concreto irrogate (entro i limiti previsti dal primo comma dell'art. da ultimo citato) per reati di competenza del pretore.

Consegue, evidentemente, la sostituibilità attuale della pena detentiva anche nell'ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, se non altro nell'ipotesi in cui, per effetto del giudizio di comparazione (anche solo di equivalenza) di circostanze attenuanti (anche solo generiche), possa trovare concreta applicazione la pena prevista nel minimo di sei mesi di reclusione (già essa stessa sostituibile con la semidetenzione).

Ciò chiarito appare evidente la disparità di trattamento sanzionatorio (sopravvenuta con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito) fra la meno grave fattispecie criminosa delle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (oggettivamente escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 53 e ss. della citata legge n. 689/1981) e quella più grave dell'omicidio colposo per fatti analoghi. Disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, che non può trovare giustificazione alcuna, atteso che le due fattispecie criminose (lesioni personali ed omicidio) si pongono, fra esse, in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in differente misura, lo stesso bene (vita ed incolumità individuale), che trova protezione nelle norme penali di cui agli artt. 575 e 593 del c.p. L'identità del bene, l'omogeneità dell'interesse e il differente trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della sostituibilità delle pene (fortemente voluta dal legislatore per favorire il reinserimento sociale del condannato) non può — dunque — che portare alla formulazione di un giudizio di sopravvenuta irragionevolezza della predetta esclusione oggettiva.

Né appare possibile una applicazione delle predette norme in linea con il principio di uguaglianza, che renda superfluo il ricorso alla Corte costituzionale, risolvendosi per un verso una qualsiasi lettura portata ad escludere la sostituibilità della pena per i reati già di competenza del tribunale ed oggi del Pretore in una palese violazione del principio di legalità, e per altro verso (rimanendo in un ambito più ristretto) risolvendosi una lettura portata ad escludere la sostituibilità della pena per l'omicidio colposo commesso per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in una interpretazione analogica *in malam partem* di una norma eccezionale (quale è quella di esclusione oggettiva), assolutamente vietata dall'ordinamento giuridico vigente.

Considerata la *ratio* delle esclusioni oggettive previste dalla legge 689, appare evidente che la questione prospettata alla Corte è solo la conseguenza di una lacuna normativa colmabile con la disciplina di coordinamento, peraltro soggetta agli stessi limiti imposti dalla «delega» legislativa. Sembra, dunque, profilarsi anche l'illegittimità dell'art. 234 delle norme di coordinamento del cod. proc. pen. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in relazione agli artt. 76 e 3 della Costituzione, per un verso per la violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione all'art. 2 (punto 45) stessa legge, nella parte in cui è stato omissivo di prevedere l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689/1981, limitatamente alla previsione, fra le cause di esclusione oggettiva, della fattispecie di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, divenuto incompatibile con l'art. 54 della legge 689 cit. a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (art. 7); per altro verso per l'irragionevolezza della predetta norma (art. 238 cit.) nella parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n. 689/1981 a quelle del nuovo codice di rito ed in particolare all'art. 7 del c.p.p., che per mutamento della competenza del Pretore, consente la applicabilità di quella disciplina al reato di cui all'art. 589 cpv., ha omissivo di adeguare quella stessa disciplina con la eliminazione del reato di cui all'art. 590 del c.p. per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero delle ipotesi di esclusione oggettiva previste dall'art. 60 cit. della legge 689, così violando il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

A tal proposito giova osservare che la modifica dei criteri di determinazione delle competenze e l'innovazione del rito (attesa la differente natura delle norme, sostanziale per quel che attiene alla pena e, dunque, alle sanzioni sostitutive) non appare tale da giustificare una interpretazione che porti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 60 o dell'art. 54 della legge n. 689/1981, nella parte in cui limita ai soli reati di competenza pretorile la sostituibilità delle sanzioni detentive brevi. Non può, infatti, mancare di osservarsi che la «legge delega» (16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo l'ipotesi del «patteggiamento» (art. 2, punto 45) e la «applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti» ed omettendo di prevedere, con la riforma, una estensione dei casi di applicazione di queste ultime, ha di fatto ribadito la volontà del legislatore di tenere fermi i criteri (già esistenti) di individuazione dei presupposti (oggettivi e soggettivi) per l'applicazione delle sanzioni sostitutive e (per la maggiore relativa gravità) l'esclusione dall'ambito di applicazione della predetta disciplina dei reati di competenza del tribunale. Una diversa lettura delle norme che portasse a ritenere abrogato il limite rappresentato dalla competenza pretorile ai fini della sostituibilità delle pene si risolverebbe, infatti, in una pronuncia additiva e comunque in una interpretazione che appare costituzionalmente illegittima per il superamento dei limiti di operatività della «delega».

In definitiva, alla luce delle ragioni che animarono l'ampio movimento ideologico tendente a ridurre il peso e l'incidenza delle pene detentive (ferma restando la natura penale della sanzione), è sempre considerando la *ratio* delle esclusioni oggettive che appare di tutta evidenza a questo pretore come la lacunosità della disciplina in materia di applicazione delle sanzioni sostitutive, di più ampie dimensioni rispetto a quella che forma l'attuale oggetto del rinvio alla Corte, possa essere colmata solo attraverso un puntuale intervento legislativo, tanto più che la disciplina delle esclusioni oggettive, non più rivista dall'epoca di emanazione della legge, rendendo palese una «irrazionale disparità di trattamento», oggi non annovera figure di reati, che, in considerazione dell'*eadem ratio* e confrontate ad esempio con la previsione di cui all'art. 60, primo capoverso, dovrebbero invece rientrarvi (si pensi ai reati in materia di smaltimento dei rifiuti solidi, alla recente disciplina in materia di inquinamento atmosferico o ai numerosi altri reati c.d. «ambientali»), previsti da leggi successive nel tempo alla legge n. 689/1981).

In conclusione, attesa la rilevanza della questione, dipendendo da essa l'applicabilità della sanzione sostitutiva chiesta dall'imputato, a questo Pretore appare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981, nella parte in cui esclude dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive «il reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro...», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 54 della citata legge 689 e 589 cpv. del cod. pen., laddove questi ultimi consentono la sostituibilità della sanzione detentiva in concreto irrogata per il più grave reato di cui all'art. 589 del c.p., per fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro, nonché con l'art. 24 della Costituzione, limitando — l'esclusione oggettiva — il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale. Né manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione agli articoli 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 7 del c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689/1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1987, con riferimento al combinato disposto degli artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981.

P. Q. M.

*Applicato l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in relazione all'art. 54 della citata legge n. 689/1981; nonché dell'art. 238 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 7 del c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689/1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1987, con riferimento al combinato disposto degli artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e dispone che a cura della cancelleria la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Taranto, addì 9 maggio 1992

Il pretore: FIORE

L'assistente giudiziario: MILELLA

92C0842

N. 395

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1992 dal pretore di Milano  
nel procedimento di convalida dell'arresto di Cara Graziella*

**Processo penale - Furto aggravato con violenza sulle cose - Prevista obbligatorietà dell'arresto in casi, come quello di specie, di danno di lievissima entità e di reato di nessun allarme sociale - Lamentato egual trattamento tra fattispecie di gravità diverse - Violazione dei principi della legge delega.**

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di convalida dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Cara Graziella imputata del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 624, 625, n. 2, prima parte, del c.p., perché al fine di trarne profitto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una gonna e di un *tailleur* sottraendoli dai banchi di vendita dei magazzini Standa di via Torino, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella rottura, tramite un tagliaunghie, delle placche antitaccheggio.

In Milano, il 24 febbraio 1992.

Il pretore, intendendo sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953, osserva in fatto ed in diritto.

In data 24 febbraio 1992 alle ore 18,15, l'imputata veniva arrestata da agenti della polizia giudiziaria in quanto colta nella flagranza del reato di furto, ricorrendo la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

L'imputata veniva, quindi, presentata all'udienza fissata dal pretore, cui era stata data immediata notizia dell'arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio.

Ritiene questo giudice di non potere pronunciare il provvedimento di convalida, dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. e), del c.p.p., nella parte in cui impone l'arresto nella flagranza del delitto, consumato o tentato, di furto, ricorrendo la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, anche nel caso in cui la violenza sulle cose abbia cagionato un danno esiguo, tale da non potere integrare un deterioramento di una certa consistenza, ciò contrastando con gli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione:

Occorre in proposito rilevare che la legge n. 81/1987, che ha delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ha fissato all'art. 2, n. 32, i principi ed i criteri direttivi tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, stabilendo quali parametri di riferimento la sanzione prevista per il delitto (criterio c.d. quantitativo), ovvero speciali esigenze di tutela della collettività (criterio c.d. qualitativo).

In attuazione della legge delega, l'art. 380 del c.p.p. opera un duplice ordine di previsioni, distinte a seconda del parametro preso a riferimento. In particolare, il comma secondo predetermina le fattispecie delittuose rispondenti alle «speciali esigenze di tutela della collettività» postulate dalla delega.

Ritiene il pretore che non tutte le ipotesi indicate nella norma si muovano nell'alveo dei criteri indicati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 1/1980, allorché ebbe a pronunciarsi sul concetto, ancora più ampio, di «esigenze di tutela della collettività», contenuto nell'abrogato art. 1 della legge n. 152/1975. La genericità della clausola venne allora delimitata attraverso il riferimento a reati aventi queste caratteristiche: «uso d'armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell'ordine democratico».

Il legislatore delegato dimostra di rifarsi ai medesimi contenuti laddove specifica in che cosa consistono tali esigenze.

Così l'art. 274, primo comma, lett. c), in attuazione della direttiva numero 59 che subordina il potere del giudice di disporre misure cautelari alla sussistenza di esigenze di tutela della collettività, richiede il concreto pericolo che l'imputato commetta «gravi delitti con uso di armi od altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede».

Tenuto conto dell'ulteriore circoscrizione del concetto operata dal legislatore delegante in materia di arresto attraverso l'aggettivo «speciali», non appare conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, n. 32), lett. b), prima parte, della legge n. 81/1987, la previsione dell'obbligo di arresto nella flagranza del delitto di furto, ove ricorra l'aggravante 625, n. 2, prima ipotesi del c.p., per lo meno nella sua apoditticità.

Infatti, la mancata specificazione che l'esercizio del potere di arresto da parte della polizia giudiziaria debba e possa esplicarsi solo nelle fattispecie in cui il furto con violenza sulle cose sia tale da porre in pericolo le condizioni di base della sicurezza collettiva, determina la necessità di arresto anche nei casi in cui la violenza si è manifestata in un danno estremamente esiguo, quale è quello determinato, ad esempio, dalla rottura dell'involucro in cellophane di una musicassetta o dall'asportazione della piastrina antifurto da capi di abbigliamento in vendita nei grandi magazzini. La sussistenza dell'aggravante è comunque da ritenere anche in tali ipotesi, essendovi stato un atto positivo, materiale, fisico, esercitato direttamente sulla cosa, con cui la stessa è stata danneggiata, e non rilevando l'eventuale possibilità di reversione alla situazione antecedente la menomazione.

Ritiene pertanto il pretore il contrasto nella norma citata con l'art. 76 della Costituzione, sussistendo un vizio di eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto. Ed invero, la recente giurisprudenza della Corte costituzionale è particolarmente attenta a porre in luce illegittimità per contrasto con i principi direttivi della legge delega, vertendosi in materia che incide su diritti fondamentali della persona (cfr. sentenze nn. 435, 496 e 529 del 1990; 68, 176 e 250 del 1991).

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale appare prospettabile alla luce del principio di eguaglianza (formale), tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il quale impone trattamenti uguali a parità di condizioni. Si tratta di un vincolo dettato per il legislatore ordinario, nel senso che l'individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata (es. gli autori di reato) deve avvenire con criteri che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni disomogenee in modo eguale.

Nella fattispecie in esame il legislatore delegato ha operato un'irragionevole ed arbitraria assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che, in realtà, sono diverse.

Infatti, l'obbligo di arresto è indifferentemente previsto in ogni ipotesi di furto con violenza sulle cose, a nulla rilevando le rilevanti difformità che, in concreto, possono sussistere sotto il profilo del disvalore e di quello della sintomaticità del fatto (ciò che appare evidente raffrontando le diverse ipotesi di furto di musicassetta con rottura della cellophanatura, o di sottrazione di ingenti quantità di denaro e preziosi mediante perforamento con lancia termica del caveau di istituto di credito).

Non è mai consentito all'organo di polizia giudiziaria che coglie una persona nell'atto di commettere un reato, di effettuare un giudizio di necessità della misura dell'arresto in relazione alla gravità del fatto od alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze dell'azione, come invece l'art. 381, quarto comma, del c.p.p. prevede per fattispecie obiettivamente più gravi, suscettibili di determinare nella collettività un più intenso allarme, quali il furto commesso da persona che porta indosso armi, da tre o più persone, ovvero con destrezza.

Nel caso di specie si è proceduto all'arresto malgrado il fatto appaia di nessuna rilevanza sia sotto il profilo del danno (sottrazione di capi di abbigliamento di limitato valore ad un supermercato) che della violenza esercitata (rottura di piastine antitaccheggio e minimo deterioramento dei capi stessi) che conseguentemente sia minimo o nullo l'allarme sociale determinato dal fatto, e nonostante che -- presumibilmente -- la pena irroganda sia di lieve entità. Si consideri inoltre che l'obbligatorietà dell'arresto impone la coercizione anche di soggetti (diversamente dal caso di specie) incensurati e/o di giovane età.

Del resto di tali necessità il legislatore si è fatto recentemente carico per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali l'art. 380, secondo comma, lett. h), del c.p.p. prevedeva, nell'originaria formulazione, l'obbligatorietà in ogni caso dell'arresto in flagranza. L'art. 2 della legge n. 314/1991 ha disposto la sostituzione della norma citata con altre che esclude l'obbligo laddove per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 risultino di lieve entità.

Occorre pertanto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio di convalida in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari;*

*Ordina l'immediata liberazione dell'arrestata, se non detenuta per altra causa, sul rilievo della carenza di ogni legittimo titolo di detenzione.*

Milano, addì 25 febbraio 1992

*Il pretore: GHEZZI*

*Il collaboratore di cancelleria: PUTORTI*

92C0843

N. 396

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1992 dal pretore di Milano  
nel procedimento per la convalida dell'arresto di Cara Graziella*

**Processo penale - Furto aggravato con violenza sulle cose - Prevista obbligatorietà dell'arresto in casi, come quello di specie, di danno di lievissima entità e di reato di nessun allarme sociale - Lamentato egual trattamento tra fattispecie di gravità diverse - Violazione dei principi della legge delega.**

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per la convalida dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria il 20 marzo 1992 nei confronti di Cara Graziella per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, del c.p., per aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi al fine di trarne profitto di due capi di abbigliamento del valore complessivo di L. 360.000, sottraendoli dai banchi di vendita dei magazzini Standa di corso Buenos Aires e portandosi all'uscita, senza provvedere al pagamento, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante di avere agito con violenza sulle cose, asportando la placca antitaccheggio dai capi di abbigliamento. Con la recidiva infraquinquennale, reiterata, specifica ex art. 99 del c.p.

In Milano il 20 marzo 1992.

Ritenuto che il difensore dell'arrestata ha sollevato eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione dell'art. 380, secondo comma, lett. e) del c.p.p. nella parte in cui impone l'arresto obbligatorio in caso di flagranza del delitto consumato e tentato di furto aggravato dalla circostanza della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, n. 2 del c.p.);

Considerato che tale eccezione appare rilevante ai fini del procedimento di convalida dell'arresto e del successivo giudizio per direttissima;

Atteso che detta eccezione si appalesa non manifestamente infondata, come ha già ritenuto altro pretore della medesima sezione penale di Milano con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in data 25 febbraio 1992 emessa in un precedente procedimento a carico della medesima Cara Graziella per un reato analogo;

Ritenuto che le motivazioni di tale ordinanza, di cui è stata prodotta in atti copia, si rivelano pienamente condivisibili, giacché appare di tutta evidenza che il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegatagli di procedere all'emanazione del nuovo c.p.p., non si è attenuto rigorosamente ai principi e ai criteri direttivi fissati nella legge delega n. 81/1987 in tema di arresto obbligatorio in flagranza. L'art. 2, n. 32, di tale legge, infatti, ha inteso ancorare detto obbligo di arresto in flagranza al duplice parametro dell'entità della sanzione prevista per il delitto (criterio c.d. «quantitativo») e delle speciali esigenze di tutela della collettività (criterio c.d. «qualitativo»). Ora, poiché le ipotesi di furto con violenza sulle cose abbracciano una grande varietà di casi che vanno dalle forme più modeste e di nessun allarme sociale, come il caso in esame, a quelle di effettiva gravità per le modalità della condotta criminosa, per il tipo e la qualità dei mezzi adoperati dall'agente e per il rilevante valore dei beni oggetto del furto, si evidenzia che l'art. 380, secondo comma, lett. e) del c.p.p., così come formulato, non discriminando fra queste ipotesi, esclude la possibilità di impiegare correttamente il criterio enunciato dalla legge delega, assoggettando irragionevolmente allo stesso obbligo di arresto in flagranza comportamenti criminali profondamente diversi e quindi richiedenti una differenziata tutela delle ragioni di difesa sociale, con la conseguenza ulteriore di creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i responsabili, non potendosi assolutamente paragonare, sotto il profilo dell'allarme sociale, il furto di preziosi commesso mediante l'impiego di sofisticati mezzi di effrazione, alla sottrazione di un semplice capo di abbigliamento in un grande magazzino, attuato mediante la rottura della placca antitaccheggio.

La necessità di un'opportuna differenziazione di situazioni con diverso indice di allarme sociale all'interno della medesima astratta previsione normativa, d'altronde, è così evidente che lo stesso legislatore se n'è recentemente reso conto, modificando in tema di arresto obbligatorio per detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'originaria formulazione dell'art. 380, lett. h) del c.p.p., rendendo facoltativo l'arresto in flagranza nei casi in cui per le modalità o circostanze dell'azione ovvero per la qualità o la quantità delle sostanze i fatti risultino di lieve entità.

Ritenuto, pertanto, che occorre disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio di convalida in corso:

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 380, secondo comma, lett. e) del c.p.p. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza del delitto di furto, quando ricorra la circostanza aggravante della violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, n. 2, del c.p., per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione e, in accoglimento di tale eccezione sollevata dal difensore di Cara Graziella;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio, ordinando l'immediata liberazione dell'arrestata, se non detenuta per altra causa, sul rilievo della carenza di valido titolo di detenzione;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari.*

Milano, addì 21 marzo 1992

*Il pretore: CULOTTA*

N 397

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dalla pretura circondariale di Rovigo - sezione distaccata di Adria, nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni del p.m. - Ammissibilità di nuove prove per l'imputato solo a norma dell'art. 507 del codice di procedura penale (assoluta necessità) - Limitazione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità fra le parti.**

**(C.P.P. 1988, art. 519 cpv.).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza.

Nel decreto di citazione a giudizio è stato contestato al capo A) a Mazzucco Claudio, Corradin Agostino, Mazzucco Giuliano, Pregnolato Mauro, Azzolin Guido, Tommasini Roberto, Tommasini Dorianò e Mazzucco Severino il reato di violenza privata continuata.

Al capo B) è stato contestato solo ai primi sette il reato di ingiurie continuato.

La data dei commessi reati sono state indicate nell'11 e 18 dicembre 1989.

La difesa degli imputati ha depositato la lista testi nei termini di legge ed ovviamente ha avuto riguardo a quanto contestato per apportare la propria strategia.

All'udienza del 7 gennaio 1992 il p.m. ha modificato l'imputazione ed in particolare:

a) ha contestato agli imputati l'aggravante di cui all'art. 610 cpv. del c.p. con riferimento all'art. 339;

b) ha corretto le date riportate nell'imputazione precisando che i fatti non sono stati consumati l'11 ed il 18 dicembre 1989 ma l'11 e il 19 dicembre 1989;

c) ha evidenziato che per il reato di cui al capo A) il fatto dell'11 dicembre 1989 deve ritenersi attribuito ai soli Mazzucco Claudio, Corradin Agostino, Mazzucco Giuliano, Pregnolato Mauro e Azzolin Guido con l'esclusione quindi di Tommasini Roberto;

d) ha soggiunto sempre relativamente al capo A) che l'episodio del 19 dicembre 1989 deve essere attribuito a Mazzucco Giuliano, Azzolin Guido, Tommasini Roberto e Tommasini Dorianò con esclusione di Mazzucco Claudio, Corradin Agostino e Pregnolato Mauro;

e) per Mazzucco Severino ha mantenuto fermo il concorso per istigazione relativamente ad entrambi gli episodi di cui al capo A).

In tal modo oltre all'aggravante contestata è stata totalmente modificato un capo di imputazione. La semplice modifica di una data e la esclusione di alcuni imputati comportano inevitabilmente un problema di tipo probatorio soprattutto per la difesa la cui strategia processuale era stata improntata su quanto contestato.

Indipendentemente dal maggior e minor rilievo delle apportate modifiche nel caso in esame deve il giudice porsi necessariamente il problema, sollevato dalla difesa, della legittimità costituzionale delle norme che regolano la nuova situazione processuale.

Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, del c.p.p. riguardanti modifiche dell'originaria imputazione pur in presenza del concesso termine a difesa i poteri del solo imputati in materia probatoria sono estremamente limitati.

A norma dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove solo a norma dell'art. 507 del c.p.p. e cioè se trattasi di prove assolutamente necessarie. Altro limite deriva dal fatto che simile richiesta può essere avanzato solo dopo l'assunzione di altre prove.

Simile meccanismo lede a parere del giudice il diritto di difesa dell'imputato costituzionalmente garantito.

A parte il fatto che le predette facoltà attribuite all'imputato non vengono dalle norme riconosciute al p.m. ed alla parte civile le quali in presenza di nuove contestazioni sarebbero private del potere di addurre nuove prove, appare

evidente come l'imputato posto di fronte ad una nuova situazione imprevista e da lui non provocata debba avere diritto, se si vogliono rispettare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e rivedere immediatamente tutta la sua impostazione difensiva e quindi a chiedere eventualmente nuove prove. Imporgli di attendere l'espletamento di tutte le altre attività istruttorie e limitare il suo potere al caso in cui i nuovi mezzi di prova appaiano assolutamente necessari significa limitare il diritto di difesa e porlo in una situazione di inferiorità rispetto alle altre parti come voluto dalla Costituzione e dallo stesso codice di rito il cui spirito è improntato ad una tendenziale parità tra le parti. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519 del c.p.p. nella parte in cui prevede che «in ogni caso l'imputato può richiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 50» laddove intervenga da parte del p.m. una modifica dell'imputazione a norma degli artt. 516, 517 e 518 del c.p.p. e pure in presenza di concessione di termine a difesa;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

*Il pretore: (firma illeggibile)*

92C0845

N. 398

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 luglio 1992) dalla pretura di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri*

**Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria con conseguente estinzione del reato - Operatività di tale beneficio solo nei centri storici dei comuni di Chioggia e Venezia - Esclusione di quei soggetti (nel caso di specie: presidio ospedaliero di Dolo) che, pur non rientrando nei territori dei suddetti centri storici, immettono gli scarichi nella laguna - Ingiustificata disparità di trattamento.**

**(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, quarto comma; D.-L. 5 febbraio 1990, n. 16, art. 10, convertito in legge 5 aprile 1990, n. 71).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Vista l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 4 della legge n. 360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990 (convertito nella legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3 Cost. formulata, in principalità, dell'accusa e, in subordine, dalla difesa;

Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza:

che il p.m. ha contestato l'art. 9 della legge n. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) alla fattispecie riguardante gli scarichi provenienti dal presidio ospedaliero di Dolo considerato che il comma secondo del suindicato articolo menziona lo sversamento di rifiuti «nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettono nella laguna» e l'art. 3 del d.P.R. n. 962/1973 (Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque) precisa che gli scarichi presi in considerazione sono quelli che «versano direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'affluente dell'impianto» (e tale è stato ritenuto dall'accusa il caso che ci occupa);

che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 impone alla regione Veneto di provvedere alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici dei comuni di Venezia e Chioggia e, fino a tale realizzazione, alle aziende artigiane produttive (nonché agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive o della ristorazione ai quali è stata estesa, ex art. 4 della legge n. 360/1991, la disciplina del suindicato art. 10) di dotarsi di

sistemi di depurazione ed abbattimento (presentando all'uopo ai comuni una denuncia dei propri scarichi), prevedendo una sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi indicati nonché una estinzione dei reati di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 con il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni;

che la normativa summenzionata parrebbe applicarsi, per espresso disposto legittimo, solo ai soggetti i cui scarichi si trovino nei centri storici di Venezia e di Chioggia escludendo quelli localizzati nelle zone conterminali cui pure, peraltro, si applica la speciale legislazione veneziana;

che la normativa, limitando la propria operatività ai suindicati centro storici, se, ad una prima lettura, pare giustificarsi viste le oggettive difficoltà, di realizzazione del sistema fognario nei due nuclei cittadini considerata la loro particolare conformazione urbanistica (il che renderebbe plausibile l'esclusione degli scarichi localizzati nei comuni di terraferma), in realtà svincola la realizzazione del sistema fognario (e il conseguente allacciamento allo stesso degli scarichi) dalla sospensione del procedimento penale e dalla estinzione dei reati limitandosi a condizionare tali evenienze processuali alla predisposizione di sistemi di depurazione o abbattimento e al rilascio in sanatoria delle autorizzazioni e disancora quindi il trattamento di privilegio riconosciuto dalla norma dallo specifico contesto urbanistico dei centri storici di Venezia e Chioggia;

che evidentemente irragionevole, incoerente e discriminante è che la normativa di favore introdotta dall'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 (che altro non è se non una proroga per l'adempimento dell'obbligo primario stabilito già dalla legge base n. 171/1973 all'art. 9 di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione) non si applichi a coloro che, pure tenuti all'osservanza della speciale legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi nei centri storici di Venezia e Chioggia;

che tale disparità di trattamento si appalesa ancora di più se si pone attenzione al fatto che la legislazione speciale veneziana è, per certi versi, più penalizzante di quella vigente nel rimanente territorio nazionale per cui per alcuni soggetti (quali sono gli odierni imputati) si verificherebbe l'assurdità di dover soggiacere ad una normativa *ubi incommoda* ed essere esclusi dalla stessa *ubi commoda*;

che tale incogruità non può essere superata argomentando, come ha sostenuto la difesa, sul fatto che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 fa riferimento al piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia (attuato con l.r. n. 17/1990 e ricomprensivo anche il comune di Dolo) in quanto, in primo luogo, la dizione della norma è assolutamente puntuale (menzionando non solo «Venezia» e «Chioggia», ma addirittura solo i «centri storici» delle due città) e, in secondo luogo, una normativa, quale quella di cui si discute, che sostanzialmente sospende e/o modifica l'efficacia di un'altra generale (legge n. 171/1973 — a propria volta speciale rispetto a quella nazionale —), non può che essere rigidamente interpretata;

Considerato, quanto alla rilevanza:

che la applicazione delle norme in questione è stata correttamente invocata sia dall'accusa che dalla difesa in quanto il procedimento di cui si discute riguarda proprio una «violazione di legge per mancata autorizzazione allo scarico» come espressamente recita l'art. 10, quarto comma del d.-l. n. 16/1990;

P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quarto comma, della legge n. 360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990 (convertito nella legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto non ricomprendono nel loro ambito di applicazione quei soggetti tenuti per la localizzazione dei loro scarichi alla osservanza della legge n. 171/1973 (e successive modificazioni e integrazioni) ma non rientranti nel territorio dei centri storici di Venezia e Chioggia;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Dolo, addì 19 dicembre 1991

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 399

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal giudice per le indagini preliminari c/o la pretura circondariale di Torino nel procedimento penale a carico di Nata Lamberto*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.**

(C.P.P. 1988, artt. 554, secondo comma, e 409).

(Cost., artt. 3 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 103).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Nata Lamberto, domiciliato in Torino, via Montevecchio n. 20-*bis*, non meglio identificato, in ordine al reato p. e p. dall'art. 644 del c.p., commesso in Torino, dal febbraio al giugno 1991, in danno di D'Ambrosio Sabino;

#### OSSERVA

Il presente procedimento trae origine da una denuncia, presentata presso la procura della Repubblica di questa pretura circondariale da D'Ambrosio Sabino, con la quale il predetto lamentava che l'indagato, nel concedergli finanziamenti approfittando del suo stato di bisogno, fosse riuscito a farsi promettere il pagamento di intreressi usurari. Iscritta la notizia di reato in data 21 giugno 1991, il pubblico ministero sentiva il denunciante il successivo 17 ottobre e, cinque giorni dopo, presentava a questo ufficio richiesta di archiviazione del procedimento, rilevando l'infondatezza della *notitia criminis*. Il denunciante, che aveva fatto richiesta di essere avvisato a norma del secondo comma dell'art. 408 del c.p.p., presentava opposizione alla richiesta di archiviazione.

Questo giudice rilevava la necessità delle indagini indicate nella relativa ordinanza e fissava il termine di mesi uno per il loro compimento, restituendo gli atti al pubblico ministero.

L'organo dell'accusa impugnava tale provvedimento, proponendo ricorso per cassazione per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 409 e 127 del codice di procedura penale e la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell'ordinanza emessa da questo ufficio, con rinvio a questo stesso giudice per le indagini preliminari per il nuovo giudizio.

Alla luce della decisione in atti della Corte di cassazione, questo giudice, che non ritiene di poter accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, tenuto alla fissazione della camera di consiglio prevista dall'art. 409 del c.p.p. per i procedimenti di competenza del tribunale, non potendo disattendere il provvedimento della suprema Corte.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, da proporre al vaglio della Corte costituzionale, che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale. Non pare manifestamente infondato ritenere, infatti, che il richiamo dell'art. 409 nell'art. 554 del c.p.p., così come nel caso di specie risulta stabilito, in modo vincolante, dall'interpretazione della Corte di cassazione, sia illegittimo per violazione dei principi cointenuti negli artt. 3 e 77 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'irragionevolezza e l'incoerenza, sul piano normativo, delle conseguenze di una siffatta interpretazione, si è già ampiamente motivato nell'ordinanza emessa da questo stesso giudice, in data odierna, in analoga situazione e, perciò si richiamano integralmente le argomentazioni con essa esposte e se ne allega copia.

Occorre solo rilevare che, nel caso di specie, gli effetti processuali derivanti dalla ordinanza della Corte di cassazione in atti sembrano proprio quelli che la Corte costituzionale ha inteso, invece, evitare con la sentenza n. 94 del 9 marzo 1992. È vero che in tale sentenza la Corte non ha affrontato il problema del mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma si è limitata a stabilire la

legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 156 delle norme di attuazione, secondo la quale, in pretura, non è necessaria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio in conseguenza della presentazione dell'opposizione all'archiviazione della persona offesa dal reato. Ma è altrettanto vero che, una volta stabilito tale principio, pare pacifico che il giudice rimanga libero di decidere de plano sulla richiesta di archiviazione medesima, tanto se si pronuncia con decreto, in caso di accoglimento di essa, tanto se — al contrario — provveda con ordinanza all'indicazione di ulteriori indagini ovvero all'imposizione della formulazione dell'imputazione al pubblico ministero.

Si ritiene, pertanto, che una diversa interpretazione della sentenza citata, quale quella che vincola questo giudice nell'attuale procedimento alla fissazione della camera di consiglio a norma dell'art. 409 del c.p.p., potrebbe comportare una violazione all'art. 3 della Costituzione, per l'incoerenza e l'irragionevolezza del sistema che ne deriverebbe e all'art. 77 della Costituzione, per la sostanziale inosservanza della direttiva n. 103 della legge delega, con cui è stata prevista la massima semplificazione del processo pretorile e l'esclusione da tale procedimento dell'udienza preliminare.

Per le esposte ragioni, si ritiene che gli artt. 554, secondo comma, e 409 del c.p.p., non consentendo al giudice per le indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie al pubblico ministero che abbia fatto richiesta di archiviazione, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale, possano essere ritenuti illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma e 409 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione, non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 12 maggio 1992

*Il giudice: CASALBORE*

92C0847

N. 400

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal giudice per le indagini preliminari c/o la pretura circondariale di Torino nel procedimento penale a carico di Maino Stefania*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.**

**(C.P.P. 1988, artt. 554, secondo comma, e 409).**

**(Cost., artt. 3 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 103).**

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Maino Stefania, nata a Torino il 1° ottobre 1963, di fatto domiciliata in Giaveno, via F.lli Piol, n. 56, presso Alesso Giovanni, non meglio identificata; in ordine al reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 del c.p., commesso in Torino, il 16 aprile 1991, in danno di Meda Gian Luca, Cesano Aurelia e Caprioglio Paolo;

## OSSERVA

Il 24 aprile 1991 Meda Gian Luca e Caprioglio Paolo presentavano ai Carabinieri denuncia contro l'indagata, ritenendola responsabile di due distinti episodi di furto, avvenuti nel medesimo contesto ed eseguiti con modalità analoghe e i verbalizzanti, con comunicazione di notizia di reato in pari data, trasmettevano la denuncia al Procuratore della Repubblica presso questa pretura circondariale. Iscritta la notizia in data 3 maggio 1991 e disposte soltanto delle ricerche tendenti alla migliore identificazione dell'indagata, il pubblico ministero chiedeva a questo ufficio l'archiviazione del procedimento, ritenendo che a carico della Maina — alla luce della sola denuncia — gravassero solo dei sospetti, mentre non era da escludere che «altre persone siano intervenute e possano essere gli autori dei furti».

Questo giudice rilevava la necessità delle indagini indicate nella relativa ordinanza e fissava il termine di tre mesi per il loro compimento, restituendo gli atti al pubblico ministero.

L'organo dell'accusa impugnava tale provvedimento, proponendo ricorso per cassazione per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 409 e 127 del codice di procedura penale e la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell'ordinanza emessa da questo ufficio, con rinvio a questo stesso giudice per le indagini preliminari per il nuovo giudizio.

L'istituto dell'archiviazione nel procedimento pretorile è regolato dal primo e secondo comma dell'art. 554 del c.p.p. e, cioè, con una disciplina appositamente prevista per tale tipo di procedimento e non, invece, attraverso il meccanismo del generale rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale contenuto nell'art. 549 del c.p.p.

Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto di dover ridisegnare tale istituto con una disciplina più agile e più adatta al procedimento di competenza del pretore, piuttosto che richiamare la più complessa e lenta procedura prevista per il procedimento davanti al tribunale, ancorché astrattamente applicabile.

Senonché, nel dettare la relativa normativa, il legislatore ha tralasciato di regolamentare alcuni aspetti rilevanti di tale istituto, quali quello relativo alla disciplina della procedura da seguire nel caso della presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, quello del coordinamento del termine previsto per il procuratore generale in caso di avocazione del procedimento a norma dell'art. 412 del c.p.p. e del termine per la formulazione dell'imputazione per il pubblico ministero dettato dallo stesso art. 554 del c.p.p. e quello, infine, relativo alla disciplina da applicare nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, destinatario della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenesse eventualmente necessarie ulteriori indagini.

Per questa ragione, sono state introdotte le disposizioni contenute negli artt. 156, 157 e 158 delle norme di attuazione, con le quali, appunto, si è inteso colmare le lacune di cui si è detto e l'art. 157, in particolare, è stato previsto proprio per regolamentare il caso in cui il giudice per le indagini preliminari avvertisse la necessità di ulteriori indagini.

Tale disposizione è stata interamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 e l'effetto di questa decisione, provocando di fatto la soppressione della disposizione medesima, sarebbe stato quello di lasciare l'istituto dell'archiviazione nel procedimento pretorile nuovamente privo di regolamentazione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dinanzi alla richiesta di archiviazione, ritenesse necessarie ulteriori indagini. Nella stessa sentenza, perciò, la Corte costituzionale, nell'ottica dei criteri della ragionevolezza e della coerenza, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 554 del c.p.p., nella parte in cui esso non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Nella conseguente pratica applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale, su ricorso del pubblico ministero destinatario dei provvedimenti a tal riguardo adottati dal giudice per le indagini preliminari, più volte la Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, con cui si dispongono le altre indagini e si fissa il termine al pubblico ministero per il relativo compimento, debba essere adottata anche in pretura solo a seguito dell'udienza prevista dall'art. 409 del c.p.p. oppure essa possa essere emessa de plano senza bisogno della fissazione dell'udienza.

In seno alla suprema Corte si sono, così, delineate due tendenze interpretative in ordine alla riferita questione, più o meno paritarie, se si ha riguardo al numero delle relative decisioni: la prima, che si condivide, secondo la quale l'udienza non è necessaria (così: sez. terza, 6 maggio 1991, n. 2212; sez. quarta, 9 ottobre 1991, n. 649; sez. quarta, 9 dicembre 1991, n. 856; sez. sesta, 6 marzo 1992, n. 707); la seconda, con la quale si ravvisa la necessità della fissazione dell'udienza in camera di consiglio e dell'integrazione del contraddittorio tra le parti prima della decisione del giudice

(così: sez. prima, 26 settembre 1991, n. 3407; sez. quinta, 28 dicembre 1991, n. 1994; sez. seconda, 24 marzo 1992, n. 1273; sez. seconda, 30 marzo 1992, n. 1490). Tali ultime sentenze, con le quali sono state annullate le ordinanze del giudice per le indagini preliminari emesse in mancanza dell'udienza, trovano il loro fondamento principalmente nell'esigenza di adeguare il rito seguito dal pretore in tale fase, successivamente alla citata sentenza n. 445 della Corte costituzionale, a quello corrispondente previsto per i procedimenti davanti al tribunale dall'art. 409 del c.p.p.

Non si ritiene di poter concordare con questo tipo di interpretazione, sia perché esso si basa su premesse che non si condividono, né sul piano giuridico, né su quello logico, sia perché, in ogni caso, le conseguenze che ne derivano, ancor più si discostano proprio dagli scopi e dalle ragioni che lo sorreggono.

La Corte costituzionale, invero, con la citata sentenza n. 445 del 1990, non ha assolutamente toccato il problema della procedura da seguire da parte del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che avvertisse la necessità delle ulteriori indagini, né ha rilevato differenze e diversità con la procedura seguita nei procedimenti davanti al tribunale che non trovino giustificazione nell'ottica della coerenza e della ragionevolezza, né — per quanto riguarda la procedura da seguire, appunto — ha fatto alcun riferimento all'art. 409 del c.p.p., che non viene assolutamente richiamato, infatti, nel dispositivo della sentenza in parola.

L'organo della Consulta, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 delle norme di attuazione, ha soltanto ritenuto necessario colmare il vuoto che si sarebbe creato nel procedimento pretorile («... La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 157 delle norme di attuazione, riportando la situazione normativa a quella risultante dalla pubblicazione del codice di procedura penale anteriormente alla pubblicazione delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie rende necessario affrontare anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sempre nell'ottica della ragionevolezza e della coerenza della soluzione che se ne ricava per l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, di fronte alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini...»).

Sarebbe ben strano che la Corte, se avesse ritenuto, così disponendo, di creare un altro vuoto normativo, questa volta relativo alla procedura da applicare da parte del giudice per le indagini preliminari di pretura nell'indicazione delle ulteriori indagini, non l'avesse rilevato ed espressamente evitato, proprio come la Corte stessa ha fatto per colmare il vuoto creatosi in conseguenza della caducazione dell'art. 157 delle norme di attuazione. Un mancato intervento in tal senso da parte della Corte sarebbe ancora meno spiegabile, se si ha riguardo alla natura della sentenza emessa. In questo caso, infatti, come pure ha rilevato la Corte di cassazione con le decisioni che si condividono, la Corte costituzionale non ha pronunciato una sentenza interpretativa con la quale — trattandosi di rigetto della questione — non avrebbe potuto integrare gli eventuali vuoti conseguenti alla decisione, per colmare i quali sarebbe stato compito del legislatore intervenire successivamente. Questa di cui si tratta è una sentenza così detta «additiva», con la quale la Corte intervenendo direttamente sulle norme prese in esame con l'accoglimento della questione che era stata proposta, ben avrebbe potuto e dovuto dettare tutte le modalità per evitare le conseguenze di vuoto normativo, derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità e, in effetti, la Corte si è regolata proprio in tal modo.

Ciò, però, esclude che la decisione in parola possa essere interpretata nel senso che si ritiene di dover respingere.

Più strano ancora, poi, apparirebbe l'effetto conseguito dalla decisione in questione, se la si interpretasse nell'ottica della necessità della fissazione dell'udienza in pretura, prima dell'eventuale indicazione delle indagini da compiere.

Come si è osservato, la Corte costituzionale, nell'adottare la decisione che qui si esamina, si è espressamente ispirata e attenuta a criteri di coerenza e ragionevolezza della soluzione sistemafica. Risulterebbe, perciò, davvero inspiegabile che l'effetto della pronuncia possa essere stato quello di determinare un'irragionevole e ingiustificata diversità di procedure, proprio nel medesimo procedimento pretorile, a seconda che il giudice per le indagini preliminari, non ritenendo di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, decidesse di indicare altre indagini da compiere ovvero di disporre la formulazione dell'imputazione.

Nel primo caso, infatti, sarebbe necessaria la fissazione dell'udienza e si seguirebbe la procedura per essa prevista dall'art. 409 del c.p.p. Nella seconda eventualità, invece, pur trattandosi di un provvedimento processualmente più drastico e impegnativo, continuerebbe a trovare applicazione la disciplina pretorile prevista nel secondo comma dell'art. 554 del c.p.p., non interessata e non coinvolta dalla sentenza n. 445 di cui si discute (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. prima, sentenza n. 4460 del 25 novembre 1991, con cui si è ritenuta non ricorribile l'ordinanza con cui è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p.).

Ed invero, la Corte costituzionale non ha ritenuto di dover modificare la procedura prevista in materia di archiviazione per il rito pretorile, ma, tenendo ferma la struttura dell'art. 554 del c.p.p., ha solo integrato il dettato del secondo comma di tale articolo, aggiungendo che «di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento».

I fautori dell'opposta tesi appaiono quasi tutti mossi dalla necessità di evitare soprattutto la «lesione dei principi di uguaglianza», causata dalla mancanza della celebrazione dell'udienza in pretura, che renderebbe «impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ed inoppugnabile quello reso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura».

Tale rilievo, che a prima vista può suggestivamente apparire di notevole peso, non risulta, però, assolutamente fondato, se si esaminano le possibilità di impugnazione dell'ordinanza emessa in tribunale a norma dell'art. 409 del c.p.p.

Nel secondo comma di tale articolo, trattandosi di udienza in camera di consiglio, è contenuto un espresso richiamo alle «forme» previste dall'art. 127. Per quanto riguarda la ricorribilità dell'ordinanza pronunciata al termine dell'udienza, il sesto comma dell'art. 409 testualmente dispone: «L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto». Mentre, dunque, il rinvio all'art. 127 del c.p.p. è generale, quanto alle forme, nessun richiamo è stato operato per quanto riguarda, invece, le possibilità di impugnazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari emesso a conclusione dell'udienza stessa, tanto che il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare espressamente e autonomamente tali possibilità, proprio attraverso il citato sesto comma dell'art. 409. Così disponendo, il legislatore ha enormemente delimitato l'ambito della ricorribilità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, restringendolo ai soli casi di nullità, derivanti dall'omesso avviso alle parti della fissazione dell'udienza, dalla violazione del principio del contraddittorio per le parti intervenute all'udienza medesima, dalla mancata valutazione del legittimo impedimento dell'imputato e del condannato che avessero chiesto di essere sentiti personalmente.

Il legislatore, anzi, non solo ha limitato soltanto a tali casi la possibilità dell'impugnazione, ma ha anche testualmente previsto la ricorribilità per la sola ordinanza di archiviazione, in tal modo escludendo proprio l'ordinanza con cui il giudice impone le ulteriori indagini ovvero dispone la formulazione dell'imputazione.

La ricorribilità contro tali ultimi provvedimenti è stata recuperata, in un secondo momento, dalla Corte di cassazione che ha stabilito che «i provvedimenti ordinatori previsti dall'art. 409, comma quinto, del codice di procedura penale — ad eccezione di quello di archiviazione, che è ricorribile ai sensi del n. 6 della citata norma — non sono impugnabili, in mancanza di espressa disposizione della legge, siccome prescrive l'art. 568 codice di procedura penale. I suddetti provvedimenti, quindi, sono ricorribili soltanto nell'ipotesi di nullità per violazione del contraddittorio» (così, cass., sezione prima, sentenza n. 3205 del 24 settembre 1991. In senso conforme: sez. prima, 5 aprile 1990 e sez. sesta, 26 maggio 1990).

Non è questa la sede per esaminare tale ultimo problema e per stabilire se siano impugnabili tutte le ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'udienza prevista dall'art. 409 del c.p.p. ovvero solo le ordinanze di archiviazione, come testualmente stabilito dal legislatore.

Ciò che rileva in questa sede è che, indipendentemente dalla soluzione di tale questione, comunque le ordinanze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari in tribunale, a seguito dell'udienza tenuta a norma dell'art. 409 del c.p.p., possono essere impugunate solo per ragioni di nullità relative alla fissazione, alla tenuta ed allo svolgimento dell'udienza medesima, rimanendo esclusa dalla ricorribilità, infatti, ogni questione attinente al merito e al contenuto delle ordinanze di cui si tratta.

L'impugnabilità di tali provvedimenti, in altri termini, è stabilita e limitata soltanto a casi relativi a vizi di procedura, previsti a pena di nullità, ma essa non è estesa anche a vizi, formali o sostanziali, dell'atto impugnato, sempre che non si faccia ricorso ai principi generali che esulano, in ogni caso, dal problema che qui si esamina.

Poiché, dunque, l'impugnazione del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di tribunale è destinato soltanto a rimuovere i vizi relativi alla mancata fissazione ovvero alla non corretta tenuta proprio di quell'udienza, di cui è stata avvertita la necessità anche per i procedimenti di competenza del pretore, affermare che il fatto che, nel primo caso, i provvedimenti siano impugnabili (e, cioè, consentano il controllo sulla regolarità della procedura seguita nella tenuta dell'udienza) e nel secondo caso no, comporti una lesione ai principi di uguaglianza, equivale a sostenere che tale lesione si verifica per il solo fatto che in tribunale venga tenuta l'udienza, mentre per il pretore essa non sia prevista.

Il vero problema, allora, non è quello dell'astratta impugnabilità dei conseguenti provvedimenti del giudice, bensì quello relativo alle scelte del legislatore che — come osservato — per disciplinare l'istituto dell'archiviazione del pretore, non ha ritenuto di operare il rinvio alle corrispondenti norme previste per i procedimenti di competenza del tribunale, ma ha, invece, dettato regole e procedura più semplici e agili. E la relativa soluzione, comunque, dovrebbe necessariamente riguardare anche il caso in cui dal giudice per le indagini preliminari venga disposta la formulazione dell'imputazione e il caso in cui venga presentata dalla persona offesa opposizione alla richiesta di archiviazione e non soltanto quello in cui sia ravvisata la necessità di ulteriori indagini.

Il livello della questione, insomma, si sposta al più elevato rango del controllo circa la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore e non può trovare soluzione in via di interpretazione, con la quale si introdurrebbe il rischio di creare disparità ancora più gravi di quelle ravvisate e, soprattutto, di applicare una normativa del tutto inesistente e presente solo nella mente dell'interprete. Nel caso di specie, poi, gli effetti sarebbero ancora più gravi, non solo perché — come osservato — nessuna delle due tendenze interpretative riesce ad avere il sopravvento sull'altra, determinando una situazione di incertezza assoluta, ma anche perché si rischierebbe di seguire la procedura prevista per i procedimenti di competenza del tribunale nel caso in cui il giudice ravvisi la necessità di altre indagini, mentre occorrerebbe continuare a seguire la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 554 del c.p.p., quando il giudice per le indagini preliminari in pretura ritenga di dover imporre al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione.

E che dire, poi, se il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, non ritenendo di poter accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e immaginando di dover indicare altre indagini, fissi l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409 del c.p.p. e, nel corso di essa, si accorga, invece, che il procedimento sia maturo per l'esercizio dell'azione penale e ritenga, perciò, di dover disporre la formulazione dell'imputazione? Cosa fare, in un caso del genere, per tornare indietro e per prestare osservanza al dettato, tuttora vigente, contenuto nel secondo comma dell'art. 554 del c.p.p.?

Come comportarsi, ancora, in presenza dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero presentata dalla persona offesa?

Non pare ragionevolmente praticabile, insomma, seguire la procedura prevista per i reati di competenza del pretore nel caso dell'imputazione coatta e nel caso di opposizione all'archiviazione ed attenersi, invece, alle regole dettate per i procedimenti davanti al tribunale, solo quando sia necessario indicare altre indagini al pubblico ministero.

Il vero problema, perciò, è di verificare se sia legittimo che il pretore, in base al principio della massima semplificazione del relativo procedimento, segua complessivamente una procedura diversa, più semplice e agile, di quella prevista per i procedimenti di competenza del tribunale.

Nella sentenza n. 445/1990, di cui più volte si è detto, la Corte costituzionale nulla ha rilevato a tal riguardo e non avrebbe potuto evitare di farlo se, al contrario, avesse ritenuto di dover estendere le regole previste per il tribunale anche ai procedimenti di competenza del pretore.

La conferma di ciò è riscontrabile in una più recente sentenza della Corte costituzionale (n. 94 del 9 marzo 1992), con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione «nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio».

Anche in quest'ultimo caso, dunque, la Corte era stata investita di una questione relativa all'applicazione in pretura di regole diverse da quelle previste per i procedimenti di competenza del tribunale, sempre al riguardo dell'istituto dell'archiviazione e, a proposito di quanto qui maggiormente interessa, la Corte si è espressa testualmente: «... se si considera che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva della massima semplificazione, non può dirsi privo di giustificazione — e quindi fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 della Costituzione — che il legislatore abbia ritenuto di attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale indubbiamente comporta».

Alla stregua di quanto già osservato, dunque, rimane sufficientemente certo che non occorre la fissazione dell'udienza in pretura per imporre al pubblico ministero, che abbia fatto richiesta di archiviazione del procedimento, la formulazione dell'imputazione ed è, poi, del tutto legittimo — alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale — decidere de plano sulla richiesta di archiviazione, pur in presenza della relativa opposizione della persona offesa.

In tale situazione, perciò, pretendere la fissazione dell'udienza in camera di consiglio quando in pretura il giudice per le indagini preliminari ritenga di dover indicare al pubblico ministero che abbia richiesto l'archiviazione il compimento di ulteriori indagini, appare davvero irragionevole e incoerente con l'intero sistema.

Senonché, nel caso di specie, attesa la decisione in atti della Corte di cassazione, non ritenendo di poter accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, questo giudice è tenuto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409 del c.p.p., non potendo disattendere quanto stabilito dalla suprema Corte.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, da proporre al vaglio della Corte costituzionale, che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale. Non pare manifestamente infondato ritenere, infatti, che il richiamo dell'art. 409 nell'art. 554 del c.p.p., così come nel caso di specie risulta stabilito, in modo vincolante, dall'interpretazione della Corte di cassazione, sia illegittimo per violazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 77 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'irragionevolezza e l'incoerenza, sul piano normativo, delle conseguenze di una siffatta interpretazione, si è già ampiamente motivato. Occorre solo rilevare che ciò potrebbe comportare una violazione all'art. 3 della Costituzione, non soltanto perché la conseguenza di tale interpretazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento nell'ambito del medesimo procedimento pretorile, pur in presenza di situazioni processuali sostanzialmente analoghe, ma anche perché, se si allargassero il campo e la portata di una simile decisione, fondata sulla necessità di salvaguardare i principi di uguaglianza, risulterebbe altrettanto incoerente e ingiustificata la conseguenza di dover tenere solo l'udienza camerale prima di adottare le relative decisioni in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione e non anche l'udienza preliminare, ben più importante e rilevante, prima dell'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato.

Come ben si può rilevare dal testuale dettato delle direttive nn. 50, 51 e 52 della legge delega, le udienze che occorre fissare quando il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, quando venga presentata dalla persona offesa opposizione alla richiesta di archiviazione ovvero quando vi sia richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato da parte del pubblico ministero, sono tutte udienze che, per il legislatore delegante, hanno analoga natura, tanto che tutte indistintamente sono definite «udienza preliminare».

È vero che il legislatore delegato, nel prevedere l'udienza nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 409 del c.p.p., non l'ha definita preliminare, discostandosi, in tal modo, dalla testuale terminologia usata dal legislatore delegante. Ma è altrettanto vero che, proprio in ragione della natura di essa, il legislatore non ha previsto la fissazione di analoga udienza nel procedimento pretorile, così dimostrando di non voler tradire il contenuto della direttiva n. 103 con la quale è stata espressamente esclusa l'udienza preliminare in tale tipo di procedimento, improntato a criteri di massima semplificazione.

Questa la ragione principale per la quale il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare autonomamente l'istituto dell'archiviazione nel rito pretorile.

Ogni tentativo di introdurre o di estendere a tale tipo di procedimento l'udienza di cui si tratta, pare perciò contrastare anche con il principio sancito dall'art. 77 della Costituzione comportando, di fatto, una violazione della legge delega.

Per le esposte ragioni, si ritiene che gli artt. 554, secondo comma, e 409 del c.p.p., non consentendo al giudice per le indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie al pubblico ministero che abbia fatto richiesta di archiviazione, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale, possano essere ritenuti illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma e 409 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione, non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 12 maggio 1992

Il giudice: CASALBORE

N. 401

*Ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia contro l'intendenza di finanza di Gorizia*

**Tributi in genere - Esenzione, per le aziende ed istituti di credito, dall'I.R.P.E.G., per metà del loro ammontare, degli interessi derivanti da mutui concessi a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza ed istruzione - Non rinunciabilità di dette agevolazioni - Irrazionalità ed incidenza sul principio di capacità contributiva (in quanto l'applicazione delle suddette agevolazioni finisce con il risolversi in un aggravio per il contribuente ai fini della determinazione dell'imponibile I.L.O.R.).**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 21).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Giudicando sul ricorso presentato in data 3 ottobre 1990 reg. al n. 1475, mod. 22 da Cassa di Risparmio di Gorizia, sub. n. 1084/90, avverso: provvedimento di rifiuto rimborso, prot. n. 5433 dd. 7 agosto 1990, dell'ufficio intendenza di finanza di Gorizia per l'imposta Ilor anno 1980, ha emesso la seguente ordinanza;

Ritenuto che, pur qualificando la dichiarazione dei redditi come dichiarazione di scienza (e non di volontà), il potere di ritrattazione della stessa (come è avvenuto nel caso di specie, in cui, nel termine di trenta giorni da quello ultimo fissato per la presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi, la contribuente Cassa di Risparmio di Gorizia ha presentato altra e diversa dichiarazione omettendo di richiedere le agevolazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) resta circoscritto nei limiti di cui all'art. 2732 del Codice civile cioè della «revoca» della confessione che attiene ai fatti e non all'interpretazione della norma (cassazione 9 giugno 1989, n. 2786) sulla quale invece si fonda la nuova dichiarazione della Cassa;

Ritenuto pertanto che il diritto al rimborso non può essere fondato su quanto deriva dalla nuova dichiarazione rettificativa, e che non appare rilevante, ai fini della decisione, la legittimità e meno della «rinunciabilità» alle agevolazioni (rinunciabilità che per altro si concreta, in effetti, nel non richiedere le agevolazioni stesse, e non già nel rinunciare ad agevolazioni già richieste con la dichiarazione, poiché ciò importerebbe ritrattazione e modifica della dichiarazione stessa);

Ritenuto che nella fattispecie in esame la contribuente ha richiesto tempestivamente all'intendenza di finanza di Gorizia, nei termini di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, il rimborso di quanto ha ritenuto aver versato in eccedenza rispetto al dovuto;

Ritenuto che la Cassa di Risparmio di Gorizia ha tempestivamente impugnato dinnanzi a questa Commissione il provvedimento di rigetto dell'intendente di Finanza della sua istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto che, dovendosi applicare nella fattispecie l'art. 21 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in ordine al quale sia pure sotto altro profilo, nella discussione orale odierna la contribuente ha eccepito l'illegittimità costituzionale qualora non dovessero ritenersi rinunciabili le agevolazioni;

*Ritenuto che non appare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui sopra, la quale, pur essendo manifestazione del diritto di scelta discrezionale del legislatore in tema di agevolazioni tributarie, deve comunque attenersi a criteri di logicità, criteri non osservati dal legislatore in quanto l'applicazione delle agevolazioni di cui trattasi porta un aggravio per il contribuente anziché un vantaggio (difetto di razionalità rispetto allo scopo);*

*Ritenuto che la questione, che la commissione ritiene di sollevare d'ufficio, appare rilevante per la decisione della controversia, in quanto la decisione stessa dipende dall'applicazione del citato art. 21;*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

Gorizia, addì 20 maggio 1992

*Il presidente: BASSI*

N. 402

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Forlì  
nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e Brema S.r.l.».*

**Lavoro - Contratto di formazione e lavoro - Previsione di una durata massima fissata in ventiquattro mesi - Sopravvenuta chiamata del lavoratore al servizio di leva - Mancata previsione, nel caso, della proroga automatica del termine apposto al contratto di lavoro con conseguente possibilità di superare il termine massimo di durata - Ingiustificata discriminazione dato il carattere cogente delle sopravvenute cause sospensive - Lamentata violazione del principio costituzionale secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.**

**(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, primo e quinto comma, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1984, n. 863; D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, art. 1).**

**(Cost., artt. 3 e 52).**

#### IL PRETORE

Letto il ricorso proposto da Treossi Daniele in data 21 febbraio 1992, con cui il predetto, dopo aver esposto di essere stato assunto dalla società «Brema S.r.l.» il 4 settembre 1989 con contratto di formazione e lavoro di durata biennale, di aver poi prestato il servizio militare dal 26 settembre 1990 al 6 settembre 1991 e di esservi visto intimare il licenziamento per sopravvenuta decorrenza del termine fissato, ha chiesto a questo pretore, quale giudice del lavoro, dichiarare l'inefficacia di detto licenziamento nel presupposto della proroga automatica del termine per un periodo pari a quello della sopravvenuta sospensione e di condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate;

Letta la memoria di costituzione della convenuta «Brema S.r.l.» nella quale si chiede il rigetto delle domande attoree nel presupposto che la sospensione del rapporto sancita dall'art. 1 del d.l. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303 per il caso di chiamata alle armi non potrebbe comunque eccedere la durata massima del contratto a termine che, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro, è di ventiquattro mesi *ex art. 3, primo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificato in legge 18 dicembre 1984, n. 863;*

Valutate le risultanze dell'odierna udienza di comparizione delle parti;

Considerato che le circostanze di fatto addotte nel ricorso introduttivo non sono state contestate e paiono comunque documentalmente provate;

Rilevato che, a fronte della maturata decorrenza dell'intero termine biennale pattuito dalle parti in causa, la normativa vigente surrichiamata non sembra invero consentire un'interpretazione diversa da quella prospettata dalla convenuta stante il categorico disposto dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 cit. (tale da precludere di per sé una valutazione di compatibilità *ex art. 3* maggior comma del d.-l. 726 cit. di ogni altra norma che fosse dettata in tema di sospensione e protezione ulteriore dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato) ed atteso del resto che la sospensione del rapporto, di cui è menzione nell'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 citato (in parte qua applicabile *ex art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984 citato*) comporta il temporaneo venir meno degli obblighi sinallagmatici assunti dalle parti ma non anche di per sé la mancata decorrenza del termine esterno, come può desumersi, a contrario, dell'art. 29, secondo comma, della legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di impiegati richiamati alle armi, senza che nulla rilevi neppure il riferimento dell'art. 1 d.l.c.p.s. 303 cit. alla conservazione del posto, la quale sembra presupporre che al momento della cessazione del servizio militare il lavoratore possa contare per il futuro su un rapporto non altrimenti esauritosi, ciò che non accade allorché sia già decorso il termine eventualmente previsto;

Rilevato tuttavia che il contratto di formazione e lavoro, quale contratto di lavoro speciale, ha una causa peculiare (mista), connotata non solo dallo scambio di prestazione e retribuzione, bensì anche dalla finalità formativa (qualifica *ad quem*), la quale, se da un lato postula, nell'interesse di entrambe le parti, la previsione di una durata non eccedente un certo limite, dall'altro non può essere pregiudicata senza ragione, avuto riguardo al termine in concreto pattuito dalle parti, da fatti sopravvenuti, indipendenti, dalla volontà di quelle, che in radice ne precludano il raggiungimento;

Considerato sulla scorta di tali elementi che, da un lato la mera sospensione del rapporto, sancita dall'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984, in luogo della proroga automatica del termine per il periodo corrispondente alla sospensione, e dall'altro il limite inderogabile di 24 mesi previsto dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 (nel caso di specie pattuito per intero)

sembrano determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che, parimenti assunti con contratto di formazione e lavoro, possono utilmente perseguire la programmata finalità formativa ed altri che, come il Treossi, si vedono precluso il risultato dalla sopravvenienza di congeniti cause sospensive, tali da rendere in radice impossibile il raggiungimento dello scopo, senza che neppure sussistano a quanto pare, ragioni di tutela di una delle parti che possano rendere costituzionalmente accettabile siffatto esito;

Posto dunque che l'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984 in relazione all'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 e l'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726 citato sembrano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, in particolare, avuto riguardi al caso di specie, rispettivamente non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro e la possibilità di superamento per questa via del termine massimo di 24 mesi, allorché il rapporto sia sospeso a causa della sopravvenuta chiamata del lavoratore al servizio di leva, e per tutto il tempo in cui questa perduri, salva la diversa e congiunta volontà delle parti;

Considerato d'altro canto che la peculiarità del contratto di formazione e lavoro, tale per cui il sinallagma contrattuale non si esaurisce in un mero scambio di prestazione e retribuzione, bensì assume una connotazione dinamico-finalista, cioè proiettata nel futuro, dà luogo ad una corrispondentemente speciale posizione di lavoro, intesa sia come prospettiva di realizzazione del programma concordato, sia come diritto alla conservazione del posto, funzionale e quell'obiettivo:

Atteso dunque che la mancata previsione, da parte dell'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984, che richiama l'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946, di un'automatica proroga del termine pattuito, nonché l'insuperabilità del termine massimo di ventiquattro mesi, fissato dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726 citato, a fronte del caso di chiamata al servizio di leva, sembrano collidere altresì con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione per il pregiudizio che la decorrenza del termine e l'improrogabilità di esso arrecherebbe alla posizione del lavoratore chiamato al servizio di leva nel corso di un rapporto di formazione e lavoro;

Considerato in definitiva che pare rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, primo comma, e 52 secondo comma della Costituzione la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984 e 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946, nonché dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984 nei termini sopra enunciati.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1984, n. 863, e 1 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente alla sospensione, nonché dell'art. 3 primo comma del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui non prevede che in caso di sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il termine inizialmente apposto sia automaticamente prorogato per il periodo corrispondente alla sospensione, oltre quello massimo di ventiquattro mesi, salva la diversa congiunta volontà delle parti.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza di cui viene data lettura in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione di rito ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Forlì, addì 18 giugno 1992

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 403

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra ditta Masi Gianna ed Executive Trasporti Genova della B.M. trasporti*

**Trasporto - Trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo della tariffa a forcella - Limitazione del risarcimento, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna della merce al vettore, a lire dodicimila per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato - Mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale, attesa la diversa disciplina prevista per il trasporto aereo e l'evoluzione giurisprudenziale circa il trasporto merci su strada (sentenza n. 420/1991).**

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vicile n. 1021/1991 promossa da ditta Masi Gianna, avv. A. Bello, contro Executive Trasporti Genova della B.M. trasporti, avv. F. Rossetti.

La ditta Gianna Masi, con sede in Genova, in persona dell'omonima titolare, con atto di citazione 25 gennaio 1991 conveniva in giudizio la Executive Trasporti Genova della B.M. trasporti, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante, allo scopo di ottenere da questo tribunale pronuncia di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da mancata consegna di un collo, contenente ventiquattro maglie di cachemire al 100%, per l'importo complessivo di L. 7.680.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, all'uopo esponendo: che con spedizione n. 512835 del 3 ottobre 1990 essa attrice aveva affidato alla parte convenuta per il trasporto a Brescia presso la destinazione Boutique Salomè, come da prodotto buono di consegna, due pacchi contenenti maglie in cachemire al 100% del valore di L. 1.320.000 ciascuna, per un valore complessivo di L. 18.560.000; che, mentre il collo contenente trentaquattro maglie venne consegnato a destino solo successivamente alla data del fax da essa attrice trasmesso il 9 ottobre 1990, alla quale era già stato segnalato come avvenuto il furto del secondo pacco, il secondo collo contenente ventiquattro maglie venne dichiarato, secondo le risultanze del verbale redatto in data 11 ottobre 1992 dai carabinieri di S. Faustino (Brescia), sottratto alle ore 11 del giorno 10 ottobre 1990 nel corso Palestro di Brescia, all'orquando si sarebbe trovato sull'autocarro Dayly targato BSB46633 di proprietà di tale Pietro Rinaldini, qualificatosi dipendente della Executive trasporti di Brescia; che della mancata consegna di tale collo era responsabile la convenuta nella qualità di vettore; che esisteva, inoltre, una palese contraddizione tra il contenuto del verbale di denuncia del furto, che sarebbe avvenuto il 10 ottobre 1990, e l'avviso del furto pervenuto da parte della convenuta alla mittente, al quale avviso era seguito il fax della stessa del 9 ottobre 1990.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, instava affinché ritenuta la congruità della somma offerta da essa convenuta di L. 1.500.000, ingiustificatamente respinta dalla parte attrice, fosse disattesa la domanda attorea in quanto infondata e fosse dichiarata dovuta la sola somma di L. 90.000 quale risarcimento del danno, allegando: che i colli oggetto del trasporto erano stati immediatamente inviati alla Executive trasporti Brescia della s.r.l. Falco Express, essendo Executive trasporti un marchio utilizzato da varie imprese sparse sul territorio nazionale, tra loro collegate per lo svolgimento del servizio di corriere; che il 9 ottobre 1990 essa convenuta era stata informata dall'Executive Brescia che la consegna non era stata ancora effettuata in quanto uno dei due colli era andato smarrito; che essa convenuta, informata la ditta Masi, aveva ricevuto disposizione da quest'ultima, prima telefonicamente e poi via fax, di consegnare il collo residuo ed aveva, a mezzo fax, impartito tale istruzione all'Executive Brescia; che, alla stregua della corrispondenza intercorsa tra le due Executive, nel frattempo il collo era stato ritrovato e che, nel corso della consegna avvenuta il 10 ottobre 1990, il più piccolo dei due colli era stato sottratto dal furgone della Executive Brescia; che in tema di trasporti su strada, esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella l'ammontare del risarcimento non poteva essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato, ai sensi dello art. 1, secondo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450; che nel caso di specie non era stato stipulato alcun patto scritto di deroga alla citata disposizione di legge; che non si verteva in una ipotesi di trasporto regolato dal sistema a forcella, previsto dal titolo III della legge n. 298/1974, applicabile ai trasporti con

carico completo, cioè con carico formato da un unico tipo di merce, dal quale sistema erano esenti, ai sensi dell'art. 59 lett. d) della legge n. 450/1985, i trasporti di merci effettuati per mezzo di autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a t. 6, come il furgone Fiat Dayly che ex art. 26 lett. c) codice della strada non può superare q. 35 di peso a pieno carico; che il collo smarrito aveva un peso lordo, presumibile per eccesso in kg 7,5, corrispondente alla metà del peso dei due colli nonostante che, per espressa ammissione della attrice, quello non consegnato fosse più piccolo, donde la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno era pari a L. 90.000, e più che congrua la somma di L. 1.500.000 offerta da essa convenuta per correttezza commerciale.

Quindi, acquisita agli atti la documentazione offerta dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Premessi siffatti cenni in ordine allo svolgimento del processo ritiene in collegio di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento, in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Per quanto attiene alla rilevanza della questione ovvero il collegio che la parte attrice ha fornito la prova, alla stessa incumbente, della responsabilità contrattuale fatta valere, dimostrando la avvenuta stipulazione con il vettore convenuto del contratto di trasporto terrestre avente ad oggetto, come dalla bolla di accompagnamento sottoscritta dal vettore in data 3 ottobre 1990, n. 58 maglie assortite 100% cachemire, delle quali, come dall'avviso di giacenza, emesso dal vettore convenuto, risultano essere state consegnate al destinatario n. 34 maglie, per essere stato sottratto dall'autocarro Dayly targato BS B46633, ove trovavasi caricato, il collo contenente n. 24 maglie di cui alla partita in oggetto, come dal verbale di ricezione di denuncia orale in data 11 ottobre 1990, prodotto, al pari della documentazione testè menzionata, dalla parte attrice. Né appare suscettibile di essere revocata in dubbio la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni per perdita delle cose trasportate da parte dell'attrice mittente, poiché, come noto, nel trasporto di cose i diritti nascenti dal trasporto sono attribuiti al mittente ed il destinatario può beneficiare dei relativi effetti solo dal momento in cui, ai sensi dell'art. 1689, primo comma, Codice civile, pervenute le cose a destinazione ovvero scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richieda al vettore la riconsegna (per risalenti enunciazioni del principio cfr. cassazione 20 dicembre 1976, n. 4696; cassazione 13 ottobre 1953, n. 3327) di talché, nella specie, in difetto di eccezione da parte del vettore convenuto, concernente l'avvenuto svincolo della merce per cui è causa, non può ritenersi cessata la responsabilità *ex recepto* del vettore nei confronti del mittente.

In ordine all'eccezione, sollevata dal vettore convenuto, afferente al limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, occorre osservare che il trasporto di cui si tratta risulta, ai sensi dell'art. 59 lettera d) legge 6 giugno 1974, n. 298, esente dall'obbligo delle tariffe a forcella, per essere stato eseguito a mezzo di autoveicolo il cui peso complessivo a pieno carico non superava le sei tonnellate, essendo emerso dalla copia della documentazione di corcolazione dell'autocarro targato BS B46633, prodotta dalla parte convenuta, che la portata massima complessiva del mezzo, comprensiva del peso dello stesso, risulta pari a kg 3.500.

Ciò posto, deve segnalare che nell'operato del vettore convenuto non pare dato ravvisare alcuna esimente da responsabilità, poiché, avuto riguardo al contenuto della denuncia in data 11 ottobre 1990 citata, la sottrazione delle cose trasportate non avvenne in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, dovendosi ritenere, come noto, che il furto, non accompagnato da violenza o minacce alle persone, non integri gli estremi del fortuito quale causa di esonerazione dalla responsabilità del vettore di cui all'art. 1693 del Codice civile (conformemente al principio accreditato in giurisprudenza già a far data dalla sentenza 25 novembre 1976, n. 4461 della Corte di cassazione) né pare dato ritenere che l'inadempimento dedotto in giudizio sia dipeso da dolo o colpa grave del vettore obbligato.

Invero, la circostanza, al riguardo dedotta dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale, secondo cui lo smarrimento del medesimo collo, poi sottratto, avrebbe dovuto suggerire l'adozione della massima diligenza da parte del vettore nell'esecuzione del contratto, specie, all'atto del furto, essendo già il vettore stato inadempiente in relazione al ritardo nella consegna dei colli, non sembra rilevante sul piano del nesso causale, in considerazione sia del rilievo che non è stata dimostrata la pattuizione di un termine per la consegna delle merci trasportate sia, soprattutto, dalla considerazione che il fatto costitutivo della responsabilità vettoriale azionata dalla parte attrice risulta enucleato nell'inadempimento all'obbligazione di consegna delle merci trasportate al destinatario per la perdita di esse, sicché, in relazione a tale fatto costitutivo, del tutto privo di qualsiasi efficienza causale si appalesa il pregresso, momentaneo smarrimento della merce medesima, oggetto, poi, di sottrazione durante l'esecuzione del trasporto di cui si tratta.

Pertanto, il collegio si troverebbe a dover fare applicazione dell'enunciato precettivo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, concernente la determinazione dell'ammontare del risarcimento in misura non superiore a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto, essendo incontrovertibile in causa l'insussistenza di qualsiasi convenzione in deroga tra le parti. Tuttavia siffatta norma non prevedendo un meccanismo di aggiornamento del massimale cui è commisurato il limite di responsabilità del vettore si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, conformemente alle argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alla disposizione, di identica portata, contenuta nel primo comma dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilità, cui ha provveduto, per esempio, l'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, in tema di responsabilità civile del vettore aereo, rientra tra le garanzie di adeguatezza del risarcimento che devono essere predisposte dalla legge affinché il limite sia ragionevolmente temperato con gli interessi degli utenti (così Corte costituzionale sentenza 22 novembre 1991, n. 420).

Discende, pertanto, dalle suesposte considerazioni doversi disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento, per contratto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Genova nella camera di consiglio della I sezione civile del tribunale il 16 aprile 1992.

*Il presidente: CASTELLANA*

*Il giudice estensore: BONAVIA*

92C0851

N 404

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1992 dal pretore di Lecce  
nel procedimento civile vertente tra Marini Walter e Ente ferrovie dello Stato ed altra*

**Trasporto - Trasporto merci per ferrovia - Azione giudiziaria contro l'Ente ferrovie dello Stato - Condizione - Preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa e decorso di 90 giorni dalla presentazione dello stesso - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 15/1991) di norma di analogo contenuto in materia postale, di banco posta e delle telecomunicazioni - Incidenza sul diritto di difesa, nonché sul principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. lesivi di diritti o di interessi legittimi.**

(D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE:

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vicile in primo grado n. 1478/87 r.t. avente ad oggetto risarcimento danni, trattata per la decisione all'udienza del 29 aprile 1992, promossa da Marini Walter, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Luigi Palese e presso lo stesso elettivamente domiciliato, contro Ente ferrovie dello Stato, convenuto, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Lecce presso cui è per legge domiciliato, nonché contro assicurazioni Generali S.p.A., terza chiamata in causa, con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Lecce presso e nello studio dell'avv. Pasquale Tomacelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di chiamata in causa.

## FATTO

Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1987 Marini Walter, come sopra rappresentato e difeso, citava in giudizio l'Ente ferrovie dello Stato, esponendo che aveva acquistato dalla ditta Florimex in Roma, fiori freschi recisi da spedirsi tramite ferrovie alla stazione di Lecce e che, recatosi a Lecce il 23 marzo 1987, a seguito di invito dall'Ente ferrovie, per ritirare la merce, aveva pagato la somma di L. 1.019.652, ma che, pagata detta somma, la merce non gli era stata consegnata perché constatata mancante in magazzino, come attestato da un funzionario dell'Ente sulla lettera di vettura.

Tanto premesso chiedeva che l'Ente ferrovie fosse condannata al pagamento della somma esborsata, oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno alla rivendita della merce, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Ente ferrovie dello Stato, come sopra rappresentato e difeso, e deduceva che l'azione era improponibile in quanto il Marini aveva ommesso di presentare preventivamente il reclamo preventivo prescritto dall'art. 58 delle condizioni a tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato e chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in giudizio le assicurazioni Generali S.p.a., con le quali l'Ente aveva stipulato un contratto di assicurazione che copriva la responsabilità per la merce oggetto di trasporto.

A seguito dell'autorizzazione concessa dal pretore l'Ente ferrovie chiamava in giudizio le assicurazioni Generali S.p.a., le quali si costituivano in giudizio, associandosi all'eccezione di improponibilità della domanda attorea per difetto di preventivo reclamo e contestavano nel merito la domanda, precisando che al pagamento dell'indennizzo erano tenute in misura proporzionale anche le altre compagnie di assicurazione indicate nell'allegato 1 della polizza n. 24092692.

All'odierna udienza la causa è stata introitata a sentenza sulla eccezione preliminare di improponibilità della domanda attorea.

## IN DIRITTO

Ritiene il pretore che dell'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per difetto del preventivo reclamo in via amministrativa di cui all'art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 cui rimandano il r. d.-l. 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674) sulle «condizioni per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato», vada investita la Corte costituzionale.

Detto articolo dispone: «L'avente diritto non può promuovere contro l'amministrazione le azioni basate sulle presenti condizioni e tariffe se non abbia presentato un reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

L'avente diritto può proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l'amministrazione la fornisce prima della scadenza dei 90 giorni».

La norma, avente la finalità di concedere all'amministrazione *uno spatium deliberandi* prima di essere convenuta in giudizio, sembra però porsi in contrasto con gli artt. 2, 24 e 113 della Costituzione che sanciscono l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di agire in giudizio per fare valere i propri diritti e la tutela giudiziale, ordinaria o amministrativa dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti amministrativi della p.a. senza esclusioni o limitazioni di sorta.

È evidente la situazione di inferiorità del cittadino nei confronti della p.a., specie ove si consideri che, nel caso *de quo*, la mancanza della merce da consegnare al Marini era stata constatata, già all'atto della mancata consegna, da un dipendente dello stesso Ente, peraltro solo dopo che il Marini aveva previamente pagato la somma di L. 1.019.652.

Pertanto il termine di giorni 90 appare spropositato rispetto all'esigenza di consentire alla p.a. la possibilità di vagliare le doglianze dei privati, le quali sorgono da inadempienze e disservizi della p.a. constatati dagli stessi propri dipendenti all'atto del mancato adempimento.

Per queste stesse considerazioni la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 15 del 18 gennaio 1991, l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113, dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, contenente l'approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta, e delle telecomunicazioni nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

Poiché la problematica in esame appare rilevante nel presente giudizio ai fini della decisione della pregiudiziale di improponibilità della domanda, questo pretore, aderendo alla richiesta del procuratore dell'attore, formulata in corso di causa, ritiene di sollevare la relativa questione.

P. Q. M.

*Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 58 delle Consoluzioni per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato di cui al d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 nella parte in cui preclude l'azione giudiziaria contro l'Ente ferrovie dello Stato se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa e l'amministrazione non abbia provveduto nel termine di 90 giorni;*

*Ordina la sospensione del processo ex art. 295 del c.p.c.;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente Ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.*

Lecce, addì 18 maggio 1992

Il pretore: ALMIENTO

92C0852

N 405

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Del Priore Concetta ed altro e I.N.A.I.L.*

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Termine di prescrizione triennale per il risarcimento del danno da infortunio, decorrente dalla data dell'infortunio - Mancata previsione della decorrenza del termine dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che conclude il procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere civilmente) per il fatto-infortunio - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per il risarcimento del danno dall'art. 2947, terzo comma, del codice civile - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di infortunio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1971, 31/1977 (recte: 33/1977) e 206/1988.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Sulle prospettate questioni di legittimità costituzionale, premette: Del Priore Concetta e Santoli Carmine, rispettivamente coniuge e figlio di Santoli Nicola, con ricorso depositato il 29 gennaio 1990 si rivolgevano al pretore di Avellino e sul presupposto che il loro dante causa era deceduto il 14 agosto 1984 a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il 9 agosto 1984 mentre era intento alla realizzazione di una fossa settica alle dipendenze della Coop. CEA s.r.l. il cui legale rappresentante Salerno Giuseppe era stato riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e 589 del c.p.v. c.p. con sentenza 11 giugno 1986 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 22 marzo 1990, divenuta irrevocabile il 16 aprile 1990, chiedevano che l'Inail fosse condannato a corrispondere ad essi ricorrenti l'indennizzo spettante dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, oltre tutti gli accessori.

L'Inail si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto a tale indennizzo per l'avvenuto decorso del termine triennale previsto dall'art. 112, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il pretore adito, con sentenza 15 novembre-31 dicembre 1990, rigettava la domanda rilevando che:

a) il termine di prescrizione si era già abbondantemente compiuto già all'atto del deposito del pregresso ricorso ex art. 700 del c.p.c. senza essere stato interrotto con un atto giudiziale;

b) non c'era stata rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 del Codice civile mancando qualsiasi atto di rilevanza esterna che evidenziasse in maniera non equivoca una siffatta volontà dell'I.N.A.I.L.;

c) era manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, in relazione all'art. 2947, terzo comma, del Codice civile e con riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove fa decorrere il termine di prescrizione dal giorno dell'infortunio anche nel caso in cui lo stesso, tardivamente denunciato, formi oggetto di procedimento penale.

In sede di appello i soccombenti hanno riproposto le questioni prospettate al primo giudice. L'Inail ha resistito all'impugnazione.

Ciò premesso, il tribunale osserva che, essendo incontestabilmente maturata la prescrizione e non potendo il comportamento dell'ente integrare una ipotesi di rinuncia tacita ai sensi dell'art. 2937 del Codice civile per la esauriente motivazione della sentenza di primo grado cui viene prestata completa adesione, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del testo unico è *in re ipsa*: mediante esse, infatti, gli appellanti tendono a far applicare nella specie il termine di prescrizione decennale ovvero a far decorrere la prescrizione breve non dal giorno dell'infortunio, ma da quello dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in premessa (e cioè dal 16 aprile 1990), per cui in entrambi i casi l'azione giudiziale risulterebbe tempestivamente proposta.

Passando al merito delle questioni sollevate, le prime due, sono fondate sull'assunto che le varie azioni derivanti dal rapporto assicurativo *de quo* (in capo all'Istituto assicuratore, al datore di lavoro assicurante ed ai beneficiari dell'assicurazione) debbano rimanere sottoposte ad una disciplina uniforme, come lo furono nella vigenza del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Si rileva in proposito che la stessa Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1982, n. 110, ebbe a chiarire che il mantenere o meno le azioni derivanti dal rapporto infortunistico un unico regime giuridico rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore e che da tale autorevole annunciato questo tribunale non ritiene doversi discostare.

Non altrettanto può dirsi, invece, per l'altro profilo concernente la mancata applicazione *in subiecta materia* dell'art. 2947 del Codice civile, terzo comma, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal passaggio in giudicato della sentenza penale che sia intervenuta.

Il pretore di Avellino ha ritenuto l'infondatezza della eccezione argomentando che la disposizione citata riguarderebbe solo l'azione esercitata per il risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, non anche l'azione contro l'Inail che trae origine dal rapporto assicurativo il quale ha una sua autonomia e perciò è svincolato dall'eventuale pendenza di un procedimento penale.

L'affermazione è valida in via generale, ma non tiene adeguato conto che non sempre sussiste una così netta scissione fra il diritto al risarcimento del danno ed il diritto alle prestazioni assicurative. Secondo l'autorevole interpretazione, fornita dalla Corte costituzionale già con sentenza n. 134 del 22 giugno 1971 ed ormai pacifica, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, impone al datore di lavoro, che venga riconosciuto responsabile dell'infortunio occorso al proprio dipendente, l'obbligo dell'integrale risarcimento a favore della vittima della di lui colpa, mentre la ripartizione fra i due destinatari (l'Inail per le prestazioni assicurative ed il datore di lavoro stesso per l'eventuale accedenza) è conseguenza del *favor* accordato al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'Istituto le prestazioni assicurative, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del datore di lavoro responsabile. Un tale obbligo — chiarì la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 134/71 — non trova corrispondenza nei contributi da lui versati all'Inail e la cui naturale destinazione è solo di costituire la contropartita delle erogazioni a carico dell'istituto per ogni altra specie di rischio inerente all'attività imprenditoriale dell'assicurato per cui non rincorra un suo comportamento colpevole.

Consegue che, ove sussista la responsabilità del datore di lavoro per il fatto-infortunio, il diritto alle prestazioni assicurative non appena concettualmente separabile dal diritto al risarcimento del danno del quale anzi costituisce una parte rilevante, e ciò rende di dubbia ragionevolezza la destinazione fra il lavoratore infortunato e gli altri soggetti pure danneggiati da fatto illecito costituente reato con l'effetto di ritenere che solo per questi ultimi il termine di prescrizione possa decorrere dalla data in cui la sentenza penale diventi irrevocabile.

Non appare, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, in relazione all'art. 2947, terzo comma, del Codice civile con riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove prevede che il termine di prescrizione triennale decorre dal giorno dell'infortunio anche nell'ipotesi in cui l'infortunio tardivamente denunciato all'Inail formi oggetto di procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato egli debba rispondere civilmente).

Il sospetto di illegittimità costituzionale non può escludersi anche in relazione all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Questo tribunale non ignora che la Corte costituzionale si è già espressa per la conformità dell'art. 112, primo comma, ai precetti costituzionali per quanto concerne la congruità del termine che, infatti, non viene posta in discussione (sent. n. 31 del 18 gennaio 1977). In quell'occasione la Corte ravvisò la funzione del termine prescrizione ivi previsto «nella esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove». Ma, anche a voler prescindere dal rilievo che in più recente occasione la Corte costituzionale ha precisato che «quando anche la tardiva presentazione della denuncia fosse ascrivibile in tutto o in parte alla ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre violazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione» (con sent. 25 febbraio 1988, n. 206), nella specie proprio

l'accertata tempestiva instaurazione del processo penale ha, comunque, consentito di acquisire prova sicura dell'evento infortunistico. Anche per questo motivo la norma impugnata appare eccessivamente rigorosa quando impone la decorrenza della prescrizione dal giorno dell'infortunio anche nell'ipotesi di pendenza di procedimento penale che riguardi l'infortunio stesso al fine di accertare le relative responsabilità a carico del datore di lavoro ovvero di persona del cui operato debba rispondere civilmente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all'art. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale ivi fissato decorra, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, del Codice civile, dalla data in cui è diventata irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere civilmente) per il fatto-infortunio e non quindi, dal giorno dell'infortunio stesso.*

*Dichiara sospeso il presente giudizio;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Avellino, 9 giugno 1992.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

92C0853

N. 406

*Ordinanza emessa il 6 maggio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Brescia  
nel procedimento di sorveglianza sul reclamo di Zambo Gaetano*

**Ordinamento penitenziario - Reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui si dispone, per la irregolare condotta osservata dal condannato, il recupero a detenzione del periodo trascorso in permesso premio - Decisione - Procedimento -** Prevista applicabilità delle disposizioni processuali dell'ordinamento penitenziario anziché delle norme del nuovo codice di procedura penale (artt. 666 e 678), precedenti, ma solo per altre ipotesi, la necessaria partecipazione delle parti e dei difensori - Lamentata violazione dei diritti di libertà e di difesa, con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Prospettato contrasto con i principi contenuti nella direttiva della legge di delega per il nuovo codice di procedura penale, sulle garanzie di giurisdizionalità nella fase di esecuzione.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, secondo comma; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma aggiunto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633, art. 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, terzo e quarto comma, modificato dalla legge 20 luglio 1977, n. 450, art. 2).

(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 96).

#### IL TRIBUNALE

Nel procedimento relativo a Zambo Gaetano, nato a Cerignola il 30 gennaio 1959, residente a Roncola S. Bernardo, via Roma, n. 14, detenuto nella casa circondariale di Bergamo, avente per oggetto: reclamo del detenuto per il computo del periodo di permesso concesso dal magistrato sorveglianza Brescia M-680/91 R.P. del 13 febbraio 1992 (periodo 27 gennaio 1992-6 febbraio 1992), ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. — Zambo Gaetano, detenuto a Bergamo, ha proposto tempestivo reclamo a questo tribunale, avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che ha disposto il recupero a detenzione dei giorni trascorsi in permesso premio dal 29 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 53-bis ord. penit., avendo lo Zambo tenuto condotta irregolare (è stato denunciato per tentativo di rapina e concorso in porto d'armi con Innocenti Giampietro, semilibero).

Il tribunale in linea pregiudiziale osserva quanto segue. L'art. 236, secondo comma, delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di procedura penale dispone che il tribunale di sorveglianza «nelle materie di sua competenza» continua ad osservare le «disposizioni processuali» della legge 26 luglio 1975, n. 354 «diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge».

Ciò è stato disposto perché il nuovo codice con gli articoli 678 e 666, ha dettato le nuove disposizioni sul processo di sorveglianza e su quello di esecuzione. L'art. 666, primo comma, infatti, ha precisato che il tribunale di sorveglianza «nelle materie di sua competenza»... procede... «a norma dell'art. 666», dimenticando che il tribunale di sorveglianza non si occupa soltanto delle misure alternative «ordinarie» ma che di:

misure di sicurezza, in sede di appello (art. 680 del c.p.p.);

«sorveglianza particolare» di detenuti (art. 14-ter ord. penit.).

Il tribunale, con la partecipazione del solo difensore e del p.m., entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che dispone la sorveglianza particolare, deve decidere sul «reclamo» dell'interessato (reclamo che sospende l'esecuzione del provvedimento), con un contraddittorio incompleto;

Computo del periodo di permesso o licenza, ai sensi dell'art. 53-bis ord. penit.

Infatti l'interessato può reclamare avverso il decreto del magistrato ed il tribunale procede all'esame del reclamo ai sensi dell'art. 14-ter sopra citato;

Permessi ai detenuti (art. 30-bis, terzo e quarto comma, ord. penit.).

Il decreto che concede o respinge la domanda di permesso, può essere oggetto di reclamo da parte del detenuto (o del procuratore della Repubblica).

Decide sul reclamo il tribunale di sorveglianza che «assunte sommarie informazioni» provvede «entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo».

Il punto è che la procedura *de qua* non è regolata in modo alcuno, neppure nel modo sommario, di cui all'art. 14-ter.

Di tal che, attualmente il tribunale di sorveglianza oltre a decidere in sede di appello in tema di misure di sicurezza personali ed in primo grado ai sensi dell'art. 666 del c.p.p., decide anche con una procedura diversa ed atipica, ai sensi dell'art. 14-ter ed ai sensi dell'art. 30-bis, quarto comma, ord. penit.

2. — Tale procedura allo stato, non presenta certamente i caratteri della giurisdizionalità perché manca il contraddittorio necessario e completo; manca la *vocatio in ius* (si pensi che il tribunale dovendo decidere entro dieci giorni, non può certo osservare il termine di cui all'art. 666, terzo comma, del c.p.p.); manca la impugnabilità in cassazione del provvedimento del tribunale (così come ritengono con giurisprudenza costante sia la stessa cassazione che la Corte costituzionale) come risulta dalle ordinanze della Corte nn. 1163/88 e 436/89 e da ultimo dalle sentenze della Cassazione nn. 2072 del 5 giugno 1991; 4096 del 16 gennaio 1991; 2325 del 27 ottobre 1989.

Occorre però, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, chiedersi se il sistema suddetto sia ancora costituzionale, e, in particolare, se sia costituzionale l'art. 236, secondo comma, delle disposizioni di coordinamento confermando il permanere di un trattamento speciale, anzi eccezionale, in tema di sorveglianza particolare, di recupero ad espiazione di periodi trascorsi in libertà; di permessi ordinari e premiali ai detenuti.

Il succitato art. 236, secondo comma, ha consentito, e consente tuttora, la parziale sopravvivenza *sine die* di un sistema che il legislatore delegante del 1987, intendeva invece abolire: quello di cui agli articoli 71 e seguenti dell'ord. penit., inscritti con legge 12 gennaio 1977, n. 1, che ha introdotto il Capo II *bis* (intitolato procedimento di sorveglianza).

Si noti che l'art. 14-ter, quarto comma, dell'attuale ord. penit. così recita: «Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo II *bis* del titolo II».

Tale Capo II *bis* è da ritenersi implicitamente e totalmente abrogato dal nuovo codice di procedura penale e di conseguenza il legislatore delegato non poteva conservarlo, sia pure in parte, così come ha fatto con l'art. 236 disp. att. qui impugnato.

Le materie suddette attengono alla libertà del cittadino e non possono rimanere tuttora senza tutela giurisdizionale, né essere relegate nel limbo della «amministrazione» della pena, in aperta violazione dell'art. 13 della Costituzione.

Il legislatore, con il nuovo codice, ha voluto voltare pagina in modo radicale.

Nel codice emerge la precisa volontà di giurisdizionalizzare tutta la fase esecutiva della pena e quindi anche le materie suddette che certamente marginali non sono né trascurabili.

3. — La relazione al nuovo codice è chiara: i principi affermati dalla direttiva n. 79 sono «largamente acquisiti all'ordinamento anche in conseguenza di numerose decisioni della Corte costituzionale che più volte aveva sottolineato la necessità di una completa giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo».

Si doveva — inoltre — coordinare, con i principi della delega, i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, che dovevano essere unificati e semplificati, riguardando materie analoghe.

La relazione sottolinea «l'estrema importanza attribuita dal legislatore delegante, alla fase della esecuzione, quale strumento per l'attuazione del principio costituzionale della umanizzazione della pena... della adeguatezza della medesima... al fine della possibile rieducazione del condannato».

E ancora «... tanto il procedimento di esecuzione che quello di sorveglianza hanno regole comuni per tutto ciò che attiene al potere di iniziativa, all'intervento delle parti, ai termini e modalità di convocazione... alle formalità dell'impugnazione...».

E infine «le disposizioni del capo II non potevano non ispirarsi nella sostanza alla riforma del 1975... che ha accentuato... il carattere pienamente giurisdizionale e garantista del procedimento con cui il magistrato di sorveglianza svolge i suoi compiti...».

La relazione, poco dopo afferma che «l'art. 669... regola un procedimento giurisdizionale unitario per tutte le competenze del tribunale di sorveglianza...».

Subito dopo, per altro, la relazione — senza alcuna giustificazione espressa e senza spiegare la grave deroga operata immotivatamente — afferma che «tale procedimento unitario... non si applica ad alcuni procedimenti...» e cita gli articoli 14-ter (oltre che 69) dell'ordin. penitenziario, mentre tace dell'art. 30-bis.

La deroga disposta appare al collegio decisamente sospetta di incostituzionalità, per violazione dei principi fissati dal legislatore delegante, per evidente contraddittorietà con le premesse generali sopra illustrate, per mancata esplicitazione dei motivi che l'hanno determinata.

4. — L'art. 2, n. 96, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, conferma che:

1) occorre fornire «garanzie di giurisdizionalità nella fase di esecuzione» con riferimento «ai provvedimenti concernenti le pene».

La delega non consente certo di operare distinzioni, e penalizzazione, all'interno della esecuzione. Quindi le «garanzie» devono essere sempre assicurate, anche in tema di modalità delle esecuzioni (la sorveglianza particolare, per le sue peculiarità, non è uno scherzo); anche in tema di recupero ad espiazione di periodi trascorsi in permesso od in licenza (si tratta di prolungare la pena detentiva, senza possibilità di pieno controllo giurisdizionale nonostante questa di fatto sia una nuova condanna, irrogata in modo sommario);

anche in tema di permessi ai detenuti (il condannato in permesso continua certo ad espiaire la pena, ma è pur sempre libero, anche se vigilato, esce dalla diretta sorveglianza del penitenziario ed anche questa è una «fase della esecuzione» in tal modo sottratta alla giurisdizione).

Tutti i suddetti provvedimenti «concernano le pene»; indubbiamente sembra escluso che il legislatore delegante intendesse riferirsi soltanto all'ordine di carcerazione (ora di esecuzione).

2) la delega esige come necessario «il contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione».

Non sembra ragionevole, anche sotto tale aspetto, dare una risposta restrittiva al termine di «procedimento incidentale» che non è soltanto quello di cui «all'incidente» previsto dall'abrogato art. 630 del c.p.p. Rocco che bene il nuovo codice ha fatto sparire sostituendolo con l'art. 666 (e 678) che è intitolato «procedimento di esecuzione» e si noti che ciò non è né può essere privo di significato.

La norma si riferisce all'art. 666, primo comma, che afferma un principio generale importante: competente a conoscere della esecuzione (tutta!) di un provvedimento è il giudice che lo ha emesso, e ciò deve avvenire sempre ed in ogni caso con una procedura rigida ed uniforme che anche il tribunale di sorveglianza (ai sensi del correlato art. 678) deve osservare in «tutte» le materie di sua competenza.

Quindi si rileva anche violazione della delega (art. 76 della Costituzione).

Vi è anche violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Se, come vuole il nuovo codice di procedura penale, tutto il processo di esecuzione e di sorveglianza deve essere uniformemente regolato dalle garanzie della giurisdizione, non si possono negare le garanzie nei settori sopra indicati, perché la difesa è diritto inviolabile «in ogni stato e grado del procedimento», anche di quello di esecuzione e di sorveglianza, senza possibilità di distinguere tra procedimento e procedimento, in capo allo stesso ufficio giudiziario che non può così *ad libitum* del legislatore o dell'interprete agire come Giano Bifronte in certi casi come giudice ed in altri come amministratore.

In altri termini, sembra giunto il momento di cancellare l'ambigua situazione sopra descritta e di restituire il tutto alla piena giurisdizione, tanto più che non sta scritto in alcun testo di legge che un tribunale, quale quello di sorveglianza, possa anche svolgere funzioni amministrative, o comunque di incerta natura e quindi ambigue, in tema di esecuzione penale.

L'art. 1, rivisto di recente, dell'ordinamento giudiziario, afferma che la giustizia nelle materie civile e penale, è amministrata anche dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 449).

Resta fermo, comunque, che nella giustizia penale, e segnatamente nel settore della esecuzione della pena, non vi è più posto per un controllo meramente amministrativo o di volontaria giurisdizione.

Infine vi è anche violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, soprattutto se letto alla luce della più recente giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 313/1990).

Invero, non riesce il collegio a comprendere come, in un sistema nuovo, garantistico quale l'attuale, si possa continuare a considerare il permesso premio (che connota in modo determinate il trattamento rieducativo, tanto è vero che è considerato dall'art. 30-ter, terzo comma, o.p. una «esperienza» che è parte integrante del programma) una semplice, accidentale modalità della esecuzione penale sottratta in tal modo alla garanzia della giurisdizione e quindi senza alcuna possibilità di una seria tutela del rispetto dell'imperativo costituzionale contenuto nell'art. 27, terzo comma, sopra citato.

5. — La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 168, ha già in parte affrontato il problema, su sollecitazione del tribunale di sorveglianza di Napoli, dichiarando infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 53-bis ordinamento penitenziario.

La Corte non ha ritenuto la norma incompatibile con gli articoli 24, terzo comma, e 3 della Costituzione, osservando che non è precluso il diritto di difesa, ma soltanto regolate le modalità di esercizio del diritto stesso, e che non è manifestamente irrazionale la mancata previsione della necessaria partecipazione dell'interessato alla camera di consiglio. Opina il collegio che l'esame della Corte è stato effettuato con riferimento esclusivo al problema della «partecipazione» personale dell'interessato all'udienza e prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha profondamente innovato la materia.

Sembra — di conseguenza — doveroso un ulteriore riesame a tutto campo della complessa problematica da parte della Corte, sia alla luce dei nuovi principi che con riferimento a tutte le deroghe che i procedimenti di sorveglianza qui esaminati presentano, tali da porne in serio dubbio la natura giurisdizionale, confinandoli in un'area di «specialità» che ormai non ha più ragione di esistere e che deve essere eliminata.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante, pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 236, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271; dell'art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 633), e di conseguenza per effetto estensivo dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come modificato dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450), nella parte in cui escludono l'applicazione del procedimento di sorveglianza, così come regolato dagli articoli 678 e 666 del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, per contrasto con gli articoli 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento;*

*Ordina la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la successiva trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale in Roma.*

Brescia, 6 maggio 1992.

*Il presidente: ZAPPA*

*I Giudici - Esperti: CHIAGANO - DOLCINI*

*Il Magistrato di Sorveglianza: BABUDRI*

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1992.

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

92C0854

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso . . . . .	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

## MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

### Tariffe compresa IVA 19%

#### Prezzi delle inserzioni commerciali.

testata (massimo tre righe) . . . . .	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo . . . . .	L. 30.000

#### Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . .	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo . . . . .	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 6.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

## AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buoizzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Calanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 35/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Collè, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Via Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuizi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesone, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.D.I. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## ◇ CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 5 0 9 2 \*

L. 4.800